

DXXXIV.

TORNATA DI DOMENICA 21 GIUGNO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Comunicazioni del Presidente (Ringraziamenti)	Pag. 23147
Disegno di legge (Presentazione):	
Variazioni nel bilancio dell'istruzione pubblica (CARCANO)	23175
Variazioni nel bilancio delle poste e dei telegrafi; Stipendi al personale telefonico (Id.)	23175
Impiegati civili (Seguito della discussione del disegno di legge)	23147
ALBASINI-SCROSATI	23185
BARZILAI	23177-80
CAVAGNARI	23177
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	23151-52
23153-57-62-71-74-76-78-79-87-90	
PESCETTI	23152-54-57-58-64-72-84
POZZI, <i>relatore</i>	23168
PRESIDENTE	23147-51-68-90
SONNINO	23188
TASCA	23148-52
TURATI	23154-58
23163-68-72-73-75-76-79-86-87-90	
ZERBOGLIO	23181-88
Mozione (Lettura)	23192
Servizio ippico (CASTELLINO)	23192
Osservazioni e proposte:	
Comitato della Camera:	
GIOVAGNOLI	23192
PRESIDENTE	23192
Lavori parlamentari:	
FANI	23192
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	23192
Votazione nominale (Risultamento):	
Articolo 18 del disegno di legge sugli impiegati civili	23190

La seduta comincia alle 14.10.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Riseis, di giorni 3; De Tilla, di 3; Ram-

poldi, di 5; Clemente Maraini, di 4; Giuliani, di 2; per motivi di salute, l'onorevole Roselli, di giorni 8; e per ufficio pubblico gli onorevoli: Pompilj, di giorni 20; Fusinato, di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Dal Sindaco di Bari è pervenuto il seguente telegramma:

« Ringrazio commosso Vostra Eccellenza per le nobili parole pronunciate nella Camera in memoria dell'onorevole Petroni. Bari, nell'ora del dolore, è riconoscentissima al Parlamento che le manda un'autorevole parola di cordoglio.

« Pro-sindaco:
« LEMBO »

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

Di questo disegno di legge fu ieri approvato l'articolo 7.

Art. 8.

Le nomine del grado di direttore generale o a gradi equiparati, sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agli impiegati del grado inferiore dell'Amministrazione centrale o provinciale senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agli impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.

Gli impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Gli onorevoli Turati e Giacomo Ferri propongono un emendamento ed un'aggiunta a quest'articolo.

« Nel primo comma, dopo le parole: deliberate in Consiglio dei ministri, sostituire: e sono di regola conferite ai funzionari del grado inferiore. Solo per eccezionali e specificate ragioni di servizio, da indicarsi nel decreto di nomina, possono nominarsi funzionari di altre amministrazioni o estranei ».

« Dopo l'ultimo comma, aggiungere:

« Alle promozioni deve provvedersi nei tre mesi dal giorno in cui si verificarono le vacanze, o nel termine di sei mesi quando trattisi di promozioni per esame.

« Turati, Ferri come ».

Non essendo presenti nè l'onorevole Turati, nè l'onorevole Giacomo Ferri, si intende che rinunzino alle loro proposte.

Metto allora a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Agli impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore.

A questo articolo gli onorevoli Tasca, Sacchi, Barzilai, Turati, Bissolati, Vicini, Pozzato, Treves, Montemartini, De Andreis, Alessio Giulio, Mira, Romussi, Agnini, Berenini, Sichel, Zerboglio, Ferri Giacomo, Fera, propongono di sostituire il seguente:

« Gli impiegati, salvo il caso di promozione, non possono essere trasferiti da una ad altra residenza se non a loro domanda, o per gravi e specificate ragioni di servizio, udito sempre il parere del Consiglio di amministrazione.

« Agli impiegati trasferiti saranno antici-

pate le indennità di trasferimento loro spettanti.

« Lo stesso trattamento è fatto agli impiegati collocati a riposo e ai superstiti della famiglia conviventi coll'impiegato defunto in servizio, pel trasferimento al nuovo domicilio eletto, purchè questo si effettui entro un anno ».

L'onorevole Tasca ha facoltà di svolgere l'emendamento.

TASCA. Onorevoli colleghi, l'emendamento all'articolo 9 da noi presentato è un emendamento sostitutivo, in quanto noi abbiamo creduto di dover colmare una lacuna di questo disegno di legge. La mancanza di molti dei firmatari di questo emendamento varrà, io spero, ad attirarmi la benevola attenzione della Camera, dappoichè in essa è già una caparra che a questo emendamento non seguirà uno dei soliti appelli nominali. (Bene!)

Noi siamo confortati nella presentazione di questo emendamento, che mira a rendere impossibile da parte del Governo che il provvedimento dei traslochi abbia a mutarsi in una nuova penalità non comminata dalla legge, da tutti i precedenti legislativi, dei quali dirò brevemente per sommi capi.

Il disegno di legge del Lanza, sino dal 1871, all'articolo 22 si preoccupava della condizione fatta agli impiegati dai traslochi, qualora non fosse circondato da quelle garanzie necessarie atte ad evitare che si risolvano in larvate punizioni e in vere persecuzioni da parte del Governo.

Onde nell'articolo 22 del disegno di legge Lanza, per la prima volta, apparve un inciso che noi poi ritroveremo più tardi, meno che nel disegno di legge Pelloux, che pur nel suo insieme l'onorevole Turati vi ha detto essere assai più liberale di quello dell'onorevole Giolitti.

L'articolo 22, ripeto, è, si può dire, quello da cui ha origine il nostro emendamento, dappoichè stabilisce che le traslocazioni non possono avvenire se non per promozione, salvo per gravi e specificate ragioni di pubblico servizio, sentita la Commissione amministrativa. Più tardi lo stesso inciso, cioè questo *leit motif* ispirantesi alla garanzia degli impiegati, noi lo ritroviamo nel progetto Crispi, di quel Crispi che fu il più *clemansoiano* dei ministri, che abbia avuto l'Italia, di quel Crispi, il quale, come tutti ricordano, destituiva ministri e sindaci tutte le volte che una qualche espres-

sione del loro pensiero non gli garbava, o anche, come accadde al nostro collega Torlonia, allora sindaco di Roma, perchè si era recato in visita presso il cardinale vicario. Allora erano soltanto i sindaci che si recavano in visita, non certo al Vaticano, ma soltanto presso il cardinal vicario! Ripeto, l'onorevole Crispi, che fu il più *clemansoiano* dei ministri italiani, credette di riprodurre nel suo disegno di legge le parole del disegno di legge Lanza, che cioè, per gravi ragioni di servizio o di disciplina, si potessero soltanto traslocare gl'impiegati, sempre udita la Commissione amministrativa o il Consiglio di disciplina.

Venne poi il progetto Depretis, di cui l'onorevole Giolitti fu relatore, ed in cui, come ha ricordato ieri l'onorevole Turati, noi vediamo ripetute le stesse parole.

Finalmente si arriva al disegno di legge Pelloux che questo articolo omette, ma poco dopo riappaiono con l'indirizzo liberale del Governo quelle guarentigie dell'impiegato, che noi oggi invochiamo, nel disegno di legge Zanardelli-Giolitti del giugno 1903. È molto interessante di leggere la relazione che precedette l'accennato disegno di legge.

Vi si sente l'influenza di una maggioranza tutta diversa di quella d'oggi; vi si sente l'onorevole Giolitti che parla, per conto dell'estrema sinistra, o meglio, l'estrema sinistra che parla per il tramite dell'onorevole Giolitti. In tutta quella relazione spira tale un calore ed una foga di liberalismo che in certi punti appaiono perfino tribunizi.

L'onorevole Giolitti nella sua relazione al disegno di legge del 1903 afferma dunque in modo categorico, reciso, essere impossibile richiedere ai funzionari quell'integrità e quello zelo, quel carattere, quell'intelligenza, nè renderli perseveranti ed energici, nell'adempimento dei loro doveri, senza che sia loro assicurata una difesa contro ogni possibilità di arbitrii, di favoritismi, d'ingiustizie. L'onorevole Giolitti in quell'ora era ancora pessimista intorno all'equità, alla bontà ed ai sentimenti di giustizia che animano, secondo la sua odierna opinione, gli uomini del Governo, e intendeva quindi salvaguardare gl'impiegati dalla possibilità che essi fossero vittime di tutti gli abusi di cui il Governo centrale può talvolta essere capace.

Inoltre l'onorevole Giolitti, ricordando i precedenti disegni di legge, affermava che bisognava superarli nelle guarentigie verso

gl'impiegati, e riannodare quel progetto di legge ai precedenti, non solo, ma dare agli impiegati garanzie più efficaci di quelle che non presentassero i progetti anteriori.

E quando poi egli venne a parlare particolarmente dell'articolo riflettente le traslocazioni, affermò in modo reciso come, in certi casi, un trasferimento di residenza possa riuscire per l'impiegato di danno maggiore e più grave che non talune misure disciplinari per le quali senza contrasto si richiedono ampie garanzie.

Egli diceva allora che non mancano esempi in cui una tale traslocazione abbia avuto un effetto eguale a quello di una vera dispensa dal servizio.

Ora, sotto questo primo aspetto — cito le parole dell'onorevole Giolitti — potrebbe proprio apparire contraddittorio che un disegno di legge inteso a circondare di garanzie lo stato degli impiegati lasci affidato al puro e semplice arbitrio dell'amministrazione un momento così decisivo per l'esistenza dell'impiegato, come quello del possibile e brusco mutamento di residenza.

Nè è a dire che nel disegno di legge del 1903 questo articolo sia stato redatto alla carlona, senza che ne fossero prevedute tutte le conseguenze. L'onorevole Giolitti è troppo esperto conoscitore di ogni congegno amministrativo, egli sa quante e quali siano le *chances* dell'applicabilità di una determinata legge e di un determinato articolo, ond'egli non si peritava in allora di andare incontro ad ogni possibile obiezione avvertendo che di questo articolo non avrebbero usufruito i funzionari politici, e cioè i consiglieri delegati, i sottoprefetti, i funzionari di pubblica sicurezza in genere, e non soltanto i funzionari politici (egli aggiungeva), ma neppure gli impiegati del catasto, i quali per la temporaneità del loro ufficio non possono essere compresi in questa guarentigia. Cosicché l'onorevole Giolitti redigeva un articolo già bello e spoglio di tutte le obiezioni possibili, presentava un articolo preciso, elaborato e, diciamo, perfetto.

Eppure da allora ad oggi, in soli cinque anni, l'onorevole Giolitti ha talmente studiato (egli ha detto l'altro giorno che con lo studio le sue idee sono andate poco a poco mutando) egli ha tanto studiato da rinunciare a tutte quelle che furono le sue idee del 1903.

La verità è che il disegno di legge del 1903 porta anche la firma dell'onorevole

Zanardelli, mentre il progetto del 1908 dissimula la firma di alcuni ministri dell'attuale Gabinetto, fra i quali non è certamente l'onorevole Orlando, delle cui idee liberali in materia fra poco parleremo.

Ma veramente la scena, mi si consenta la parola, la scena comica avviene al Senato nella seduta del 26 maggio, allorquando l'onorevole Giolitti è chiamato dal senatore Finali, che è stato l'unico contravveleno, l'unico anti-Riolo che si sia trovato in Senato a fare qualche critica, a chiedere al Governo conto delle mancate garanzie, a ricordare i precedenti del famoso disegno di legge del 1903. Assistiamo allora ad una scena veramente curiosa: l'onorevole Giolitti contro se stesso, non l'onorevole Giolitti il cui pensiero si è evoluto, ma quello stesso onorevole Giolitti che noi vediamo con abilità usare contro i suoi avversari della barzelletta e del semplicismo di certi argomenti, usarne contro se stesso. Giolitti contro Giolitti, è forse una delle cose alle quali non eravamo preparati.

Infatti l'onorevole Giolitti dopo aver cominciato col dichiarare che non vi è possibilità di Governo senza questo potere, cioè del potere di traslocare tranquillamente gli impiegati, dichiara oggi l'impossibilità di governare senza la totale abolizione di quelle guarentigie ch'egli, altra volta, affermava indispensabili.

In questo, bisogna dire la verità, l'onorevole Giolitti è stato sempre coerente, come quando lo vediamo abbandonare quel famoso disegno di legge così provvido dell'onorevole Sonnino relativo allo scioglimento dei Consigli comunali, perchè anche in quel caso si trattava di una guarentigia dei Consigli comunali, e l'onorevole Giolitti ha dimostrato che senza questi mezzi gli è difficile governare. Ora in questo caso noi ci ritroviamo presso a poco come in quella circostanza.

L'onorevole Giolitti, in Senato, dopo aver ricordato che egli aveva escluso i funzionari politici, si domanda che cosa, dopo tutto, vi fosse nella legge da lui redatta a favore degli altri impiegati (badate che parlava di se stesso), e risponde: « una parola che non ha senso pratico, una frase vaga! »

Giolitti, dunque, contro se stesso! Giolitti modello 1908 contro Giolitti modello 1903. E io mi sono persuaso essere inutile qualsiasi tentativo, da parte di qualsiasi partito, di poterlo abbattere. L'unico modo è quello di far sì che Giolitti si metta con-

tro se stesso. Solo quel giorno, avremo la possibilità di un mutamento di Ministero! (Oh! oh! — Rumori).

Ma l'onorevole Giolitti ha contro se stesso un avversario molto più formidabile di quello che egli non pensi nell'onorevole ministro Orlando, il quale, essendo ministro dell'istruzione nel 1905, e non credo che abbia mutato le sue idee, per quanto gli rimangano due anni per compiere la evoluzione, compiuta dall'onorevole Giolitti, ed io lo stimo troppo per ritenere che al 1910 avrà mutato idee, l'onorevole Orlando nel 1905 creava precisamente quel tale organo, necessario a difendere l'insegnante dalla possibilità di ogni trasloco arbitrario, che l'onorevole Giolitti, ultimo modello, ritiene impossibile di attuare perchè la ritiene una frase, che possa illudere gli impiegati, più che garantirli, l'onorevole Orlando ha attuato il provvedimento, il quale, per quanto io mi sappia, non ha prodotto nessun inconveniente... (Interruzioni).

ABIGNENTE. Altro che! Ha rovinato la istruzione!

TASCA. ...anzi non è stato che fecondo di bene. Bisogna che la Camera si abitui a sentir criticare qualche atto del Governo, perchè noi non siamo qui a costituire l'opposizione del Kedive, quella celebre opposizione del Parlamento egiziano, che dovette essere costituita per legge perchè nessuno dei deputati voleva stare all'opposizione!

APRILE. Furono minacciati di bastone!

TASCA. Ci arriveremo anche noi!

L'onorevole Orlando, dunque, ha creato un congegno perfetto, mirabile, per quanto è possibile nelle umane cose, per garantire l'insegnante contro i traslochi arbitrari.

L'onorevole Orlando, che è di animo più mite e meno vendicativo dell'onorevole Presidente del Consiglio... (Oh! oh! — Rumori — Proteste).

Onorevoli colleghi, se volete che io vi dia un esempio classico di quanto affermo ricorderò la destituzione di Ruggero Bonghi, che era un illustre parlamentare, per le idee espresse nel celebre articolo « I doveri del Principe ». Eppure si trattava di Ruggero Bonghi...

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Lo deferii all'esame del Consiglio di Stato!

TASCA. Per la prima volta avvenne ciò in Italia contro un professore per l'espressione delle proprie idee! In quella pubblicazione Ruggero Bonghi dava al Re un con-

siglio, che, se fosse stato seguito, forse avrebbe risparmiato a noi la necessità delle critiche, che oggi siamo costretti di fare. (*Rumori — Commenti animati*).

Lo so, le mie parole non sono gradite, ma io ho l'abitudine di dire quello che sento.

L'onorevole Orlando adunque nella sua relazione, mostrandosi molto meno ottimista dell'onorevole presidente del Consiglio, afferma che il ricorso da parte degli insegnanti traslocati dinanzi ad una apposita sezione del Consiglio della pubblica istruzione deve ammettersi non soltanto per la questione di diritto, non solo per la violazione di legge in senso stretto, ma anche per il malo uso delle facoltà discrezionali, per l'illogicità del trattamento, ecc..., in una parola per tutti quei vizi che possono designarsi con la formula complessiva dell'eccesso di potere.

Dunque, mentre l'onorevole Orlando reputa possibile che da parte del Governo si commettano tutte queste cose: travisamento dei fatti, iniquità manifeste, ecc..., l'onorevole Giolitti invece, col suo candore abituale, dice: ma di che vi preoccupate? Di tutta questa roba noi non faremo mai nulla!... Noi non applicheremo mai la legge che voi oggi voterete. E è strano che l'onorevole Giolitti, che trova vaga la frase *per gravi ragioni di servizio*, abbia poi a noi, che ci siamo lagnati di tante frasi vaghe, trovate nel disegno di legge, opposto il più reciso rifiuto di toglierle.

Cosicchè tutte le volte che una frase può riuscire dannosa agli impiegati, la si lascia, mentre tutte le volte che una frase vaga potrebbe avere qualche utilità di garanzia per gli impiegati, la si toglie.

È uno strano sistema di logica, di cui io lascio giudice la Camera, seppure la Camera vorrà essere giudice in una competizione fra me e l'onorevole Giolitti. (*Commenti*).

In ogni modo, ne siamo tutti persuasi, noi voteremo, diciamo così, secondo la nostra coscienza; ma è certo che ognuno di noi è fermamente persuaso che in fatto di traslochi si siano sempre commessi (e resti la possibilità di commetterne ancora nell'avvenire) i più enormi abusi.

Ognuno di noi può esserne testimonia, ciascuno di noi può citare non uno, ma centinaia di casi i quali dimostrano la verità di quello che io affermo; che cioè i traslochi sono l'arma più lojesca con la quale si tenta spesso di danneggiare la carriera degli impie-

gati, o di dar loro ammonimenti per ciò che essi dovranno più tardi compiere a vantaggio del Governo in una data residenza.

Io non ho più che da sostenere i due ultimi comma dell'emendamento che ho avuto l'onore di svolgere innanzi alla Camera, i quali riguardano le indennità di trasferimento; e cioè anzitutto l'anticipo agli impiegati trasferiti delle indennità di trasferimento loro spettanti.

Le ragioni di queste proposte sono troppo ovvie; voi tutti sapete quale enorme imbarazzo finanziario costituisca per un impiegato il trasferirsi da una sede ad un'altra: non si tratterebbe in fondo che di un semplice anticipo, ed io credo che non sia il caso di illustrare di più questa proposta.

Lo stesso trattamento si chiederebbe fosse fatto agli impiegati collocati a riposo ed ai supestiti della famiglia conviventi con l'impiegato defunto in servizio.

Voi sapete come la morte di un impiegato rappresenti per la famiglia l'estinguersi di quel piccolo credito che essa poteva avere e su cui contava sullo stipendio futuro ormai reciso dalla morte, e sul quale non potrà più contare.

Io mi auguro che l'onorevole Giolitti, anche non volendo accogliere la prima parte dell'emendamento, vorrà accogliere questa seconda parte. Io credo l'onorevole Giolitti capace di molte cose; anche di una buona azione... (*Rumori*) ed è perciò che prego di voler fare in modo che con l'accoglimento di questi due ultimi comma dell'emendamento, poichè nel disegno di legge non hanno trionfato equità e giustizia, trionfi, se non altro, un sentimento di pietà. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Tasca che il suo non m'è parso un linguaggio conveniente... (*Benissimo!*)

Come si fa a dire ad una persona che potrebbe essere capace «anche» di una buona azione? Se lo dicessero a lei, onorevole Tasca, ne sarebbe contento? (*Approvazioni*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Presidente può star certo che io non raccolgo alcuna di queste frasi.

Poichè la questione l'ho trattata ampiamente nella discussione generale, mi limito a dichiarare che non posso accettare l'emendamento. (*Benissimo!*)

TASCA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli pure.

TASCA. Io tengo immediatamente a dichiarare che non mi credo meritevole del richiamo del Presidente della Camera, (*Rumori*) in quanto io non ho voluto certamente con le mie parole alludere alla onestà privata dell'onorevole presidente del Consiglio. Io ho dichiarato invece di credere l'onorevole Giolitti politicamente capace di valersi di molti mezzi, e quindi capace anche di una buona azione.

D'altro canto, giacchè ho facoltà di parlare, mi si consenta di dire che l'onorevole Giolitti, esimendosi dal rispondere ai miei argomenti, non castiga me, ma fa una cosa, che non so quanto valga per il retto funzionamento degli istituti parlamentari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome non vorrei che la Camera credesse che io le manchi di riguardo, ripeto ancora una volta che io mi sono limitato a dire che avevo trattato amplissimamente quest'argomento nella discussione generale e che non credevo conveniente di ripetermi. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Tasca ed altri, che non è accettato dal Governo.

(*Non è approvato.*)

Metto a partito l'articolo 9 proposto dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato.*)

L'onorevole Pescetti propone il seguente articolo 9 bis:

« Nessun impiegato può essere distaccato in missione per più di sei mesi presso uffici o servizi propri di impiegati appartenenti ad altri ruoli, salvo l'eccezione stabilita dalla legge nei gabinetti dei ministri e sottosegretari di Stato.

« Detto periodo di sei mesi non è prorogabile, e la missione non può essere rinnovata finchè l'impiegato si trovi nel medesimo grado. »

L'onorevole Pescetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PESCETTI. La mia aggiunta non tocca questioni di principio, ma è destinata ad in-

trodurre un criterio, che, se l'onorevole Giolitti non crederà di accettare, fu però accettato perfino dall'onorevole Pelloux nel suo progetto.

Erano i tempi della forza quelli, ma, onorevoli colleghi, con questo ordinamento per gli impiegati della amministrazione centrale, si va al di là dei regimi di quei tempi. (*Approvazioni all'estrema sinistra.*)

Non è il momento questo di una discussione generale; non potrei svolgere il mio ordine del giorno perchè la discussione fu improvvisamente chiusa, nè intendo riapirla.

Prima di tutto una dimostrazione di confronto: tra il progetto dell'onorevole Pelloux e quello dell'onorevole Giolitti v'è la differenza immensa che corre fra un progetto che rispetta molto la libertà ed un progetto che la libertà distrugge ed impedisce.

L'onorevole Pelloux propose un articolo che equivaleva a dar forza di legge ad un desiderio manifestato poi dalla Giunta del bilancio, quello cioè di impedire che presso i Ministeri vi sia quella falange di favoriti e di raccomandati, che vi sono in soprannumero.

Si comprende che per le esigenze di servizio si possa destinare un impiegato ad un altro ufficio, ma, se gli uffici muovono da un concetto organico di servizio, è evidente che questa destinazione non può essere che transitoria e breve.

Noi invece continuiamo a tenere nell'amministrazione i comandati, ossia impiegati che, provenendo da altri uffici, occupano il posto, e sono così l'indice della potenza dell'intrigo parlamentare, dei favoritismi che il Governo commette per assecondare tutti gli appetiti di quelle maggioranze che, talvolta, sono così soddisfatte, che arrivano ad essere... (*Rumori*).

Quindi chiedo, onorevoli colleghi, che piuttosto che andare per via di formule, a creare il regime della incompatibilità, si ricorra a quella teorica del buco, cui alluse ieri il collega Turati, (*Ilarità*) quando disse: « Tappiamo i buchi! »

La teorica del buco nelle pubbliche amministrazioni significa impedire che l'impiegato sia destinato dove l'organico non permette che vada; e, se v'è mandato, ci rimanga per un periodo di tempo determinato.

Malgrado che la legge del 30 giugno 1907 abbia stabilito i gradi della carriera d'ordine, mirando a contenere in quadri spe-

ciali, concepiti organicamente, la famiglia degli impiegati, osservate, per esempio, quale è la situazione strana del Ministero della marina.

L'organico prevede: Archivisti capi 5; archivisti di prima classe, 15; archivisti di seconda classe, 20; applicati di prima, 30; applicati di seconda, 21; applicati di terza, 9; totale 100 impiegati della carriera d'ordine.

Or bene al Ministero della marina vi sono ben 190 fra addetti ed impiegati nella sola carriera d'ordine, ossia 90 impiegati di più, su quelli dell'organico Pelloux; e precisamente 29, invece di 15, archivisti di prima classe; 38, invece di 20, archivisti di seconda; 57, invece di 30, applicati di prima classe; 40, invece di 21, applicati di seconda classe; 17, invece di 9, applicati di terza.

Il che dimostra che per influenza e favore, anzichè per ragioni di organico e di servizio, si comandano al Ministero numerosissimi impiegati.

Se non si vuole dunque mantenere questa influenza nefasta nelle pubbliche amministrazioni, bisogna pensare ad otturare quei buchi.

E ciò venne sostenuto nel progetto presentato nel 1882 anche dal Tornielli, il quale scriveva: «... Se può essere in taluni casi necessaria una eccezione, della quale risponda, volta per volta, il ministro, questa non potrebbe introdursi come fegola».

E il periodo di un anno fu confermato nel progetto del 1891, che venne anche accettato dal Majorana-Calatabiano e nei progetti Pelloux e Zanardelli; il che vuol dire sostenuto anche dall'onorevole Giolitti, perchè il progetto Zanardelli venne sotto gli auspici di quel binomio che suonava Zanardelli-Giolitti.

L'onorevole Giolitti dunque non deve risalire alla sua concezione di 25 anni fa, cioè del 1883; ma basta che risalga alla concezione del 1903, per vedere che quello che io chiedo è cosa di utilità obbiettiva per la pubblica Amministrazione, perchè il giorno in cui si saprà che il Ministero non può tenere un impiegato fuori del naturale ufficio per più di sei mesi, si libererà da quelle domande ed insistenze che sono una delle forme del pervertimento parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'articolo aggiuntivo, pro-

posto dall'onorevole Pescetti, si proporrebbe, come la Camera ha inteso, di stabilire che nessun impiegato può essere destinato in missione per più di sei mesi presso uffici o servizi propri di impiegati appartenenti ad altri ruoli, salvo l'eccezione stabilita dalla legge nei gabinetti dei ministri e sottosegretari di Stato.

Ora debbo osservare che vi sono dei casi gravissimi nei quali è una necessità assoluta affidare delle missioni che durano oltre sei mesi: citerò il caso recentissimo del municipio di Roma che ha chiesto al Ministero dei lavori pubblici un ingegnere per la formazione del piano regolatore: il Ministero ha acconsentito, ed evidentemente questo ingegnere, messo a disposizione del comune di Roma, non potrà in sei mesi compiere un'opera che richiede anni di lavoro.

Darò altri esempi.

Tutti ricordano che il Commissariato per l'emigrazione è per disposizione di legge dotato di funzionari che vi sono mandati in missione dalle amministrazioni cui appartengono, ed io, ad esempio, vi ho un questore in missione da più di quattro anni.

V'è poi una serie di casi in cui per servizi tecnici si manda un impiegato in missione per un tempo lungo, e qualche volta anche per questioni amministrative: ad esempio, v'era necessità di mettere gli ospedali di Roma sotto l'amministrazione di un commissario per ristabilirvi l'ordine, e da due anni circa vi presiede un prefetto.

Ora se dovessi ogni sei mesi cambiare il commissario che presiede agli ospedali, ed il municipio di Roma dovesse cambiare ogni sei mesi l'ingegnere addetto al piano regolatore, è facile comprendere come questi servizi ne sarebbero profondamente turbati.

Noti poi l'onorevole Pescetti che nel caso speciale, da lui citato, di impiegati d'ordine chiamati in grande numero presso l'amministrazione centrale da amministrazioni dipendenti, il suo articolo aggiuntivo non risolverebbe affatto la questione, poichè se il ministro ha bisogno di 30 o 40 impiegati d'ordine in più, e li prende dalle provincie, una volta che fosse votato il suo articolo aggiuntivo, li cambierebbe ogni sei mesi: quindi il risultato pratico sarebbe di lasciare le cose come sono, e di pagare somme maggiori per indennità di trasferta.

L'onorevole Pescetti sa che la Giunta generale del bilancio vigila affinchè queste missioni straordinarie siano tenute nei limiti ristretti e, se ricordo bene, è stato an-

che votato un ordine del giorno nella discussione di un bilancio, ordinò di pubblicare anno per anno l'elenco di tali missioni.

Ora è questo un mezzo dato al Parlamento per evitare che si possa abusare di questa facoltà; ma stabilire in modo assoluto che nessuna missione possa durare più di sei mesi, equivarrebbe mettere in molti casi l'amministrazione pubblica nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni essenziali.

Per queste ragioni prego l'onorevole Pescetti di non insistere nel suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

PESCETTI. Veramente potrei elevare il termine da sei mesi ad un anno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Veda, onorevole Pescetti, ciò non rimedierebbe a nulla, perchè gli impiegati si cambierebbero allora ogni anno.

Vi sono altre disposizioni per rimediare a questi inconvenienti, e credo che la più pratica è la vigilanza che esercita la Giunta generale del bilancio, facendosi dare l'elenco di coloro che sono comandati, e verificando se la missione sia giustificata.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, che cosa intende dunque di fare?

PESCETTI. Poichè la Giunta generale del bilancio continuamente ha protestato verso questo che è un sistema di favoritismo nell'amministrazione centrale, per questa ragione disgraziatamente sono costretto ad insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo aggiuntivo 9-bis proposto dall'onorevole Pescetti e non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Art. 10.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche d'ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gli impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruo-

lamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gli impiegati chiamati sotto le armi in servizio temporaneo sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri più di quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

L'impiegato in congedo pel servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

(È approvato).

Art. 11.

Agli effetti dell'anzianità il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

(È approvato).

Art. 12.

Occorrendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, sono designati dal Consiglio di amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal Consiglio stesso.

A quest'articolo gli onorevoli Turati, Barzilai, Sacchi, Romussi, Vicini, Sichel, Giacomo Ferri e Fera, propongono di sostituire il seguente:

« Occorrendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, si provvederà con legge alla condizione degli impiegati da collocarsi in disponibilità ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere il suo emendamento sostitutivo.

TURATI. Debbo, in primo luogo, chiedere scusa alla Camera se l'assenza mia di pochi minuti ha fatto sì che decadessero,

credo, due miei emendamenti all'articolo 8, che mi riservo di ripresentare come articoli aggiuntivi. Venendo a questo emendamento, domando per brevi minuti l'attenzione della Camera e del Governo. Si tratta, nell'articolo 12, di soppressione di uffici e di riduzione di ruoli.

Dice il disegno di legge che, quando si tratti di sopprimere uffici o di ridurre ruoli, dove non provvedano leggi speciali, il Consiglio di amministrazione, ossia il sindaco dei direttori generali dei Ministeri, designa esso, ad arbitrio, quegli impiegati che devono essere collocati in disponibilità ed in seguito quelli che crederà di riassumere in servizio.

Dunque, anche in questo articolo, come in molti altri, la legge sullo stato giuridico crea la legalizzazione, la codificazione dell'arbitrio.

Sono ben lontano dal negare allo Stato il diritto di sopprimere uffici o di ridurre ruoli. Anzi io stesso mi sono fatto qui interprete del comune desiderio, in varie occasioni, che si trovino vie per le quali, pur rispettando i doveri che lo Stato ha come contraente verso i suoi impiegati e i doveri di umanità, si diminuisca l'esuberanza che vi è forse in alcuni ruoli del personale dello Stato, si renda più fruttuoso, più intenso, più organico, più utile il lavoro degli impiegati.

Certamente non sosterrò che lo Stato sia fatto per gli impiegati e che, quando un servizio venga a mancare di ragione, si debba mantenerlo unicamente per pagare stipendi, per mantenere gli impiegati. Ma da questo a riuscire con una legge di stato giuridico alla sanzione dell'arbitrio assoluto, per cui i direttori generali, ossia, francamente, il direttore generale di quel tale Ministero, al quale si può ben credere che gli altri deferiranno in casi simili, abbia diritto di vita e di morte sugli impiegati, quando si tratti di ridurre o di sopprimere un ufficio o di trasformarlo (perchè anche la trasformazione può essere un modo più o meno sincero di eliminare impiegati sotto colore di soppressione o riduzione) mi pare che intercorra un abisso.

Qui ritorna, in fondo, la questione che abbiamo già trattato: stabilità o no degli impieghi. Vogliamo il sistema americano? Ed allora accettiamolo, come dicessi già, con tutte le sue conseguenze e con tutti i suoi ammiccoli e cominciamo dal pagare gli impiegati in modo che possano provvedere

all'assicurazione sulla vita o ad altre forme di guarentigia individuale.

Ma se noi non adottiamo questo metodo con tutto il suo contorno e tutti i suoi requisiti, dobbiamo rispettare la stabilità dell'impiego o per lo meno dobbiamo, quando questa stabilità debba essere lesa, adottare norme di equità, temperamenti che concilino il diritto dello Stato col suo dovere e col l'interesse del personale.

D'altronde lo Stato, il Governo, le amministrazioni, lo sapete meglio di me, sono in continuo sviluppo.

Il caso di riduzione di ruoli o di soppressione di uffici, per il quale si renda impossibile di utilizzare il personale che resti disoccupato, non credo si verifichi forse mai. O si tratta di lavori che per natura loro era prevedibile che sarebbero stati di breve durata, un censimento, per esempio, ed allora non si assumono degli impiegati stabili, ma si assumono degli avventizi, si comandano impiegati alla direzione di questo lavoro, ed è ben chiaro che non si fa un contratto d'impiego nel senso ordinario della parola.

Oppure si tratta di imprevista cessazione di un servizio, ed io credo che in questo caso rarissimo, quando non si voglia adoperare la riduzione di ruoli o la soppressione di uffici come strumento per raggiungere un altro fine, quello cioè di punire, di eliminare degli impiegati, vi sarà sempre modo, per l'allargarsi continuo di altri quadri e di altri organici affini, di utilizzare il personale che noi lasciamo per il momento in libertà.

Ora la disposizione del disegno di legge attuale, che lascia all'arbitrio dei direttori generali, di mettere in disponibilità gli impiegati per riduzione di ruoli o per soppressione di uffici, contravviene anche a tutte le norme che erano nei precedenti progetti, compreso quello a cui l'onorevole Giolitti aveva posto la sua firma.

Vi sono varie soluzioni del problema. Già, se domandiamo agli impiegati, essi vi diranno (e anzi vi dicono in un loro memoriale): se sopprimete un ufficio o riducete i ruoli (mi pare che l'onorevole Giolitti abbia citato l'esempio del macinato; se ne possono ricordare degli altri), in questo caso mantenete gli impiegati finchè non li avrete di nuovo occupati, dando loro come assegno *ad personam* lo stipendio intero di cui godevano.

Questa è la tesi estremista dal punto di

vista egoistico degli impiegati, ed io, per quanto non me ne scandalizzi, prechè praticamente vi sarà sempre modo di utilizzare gli impiegati in altri uffici, pure non intendo interamente accettarla.

Ma noi abbiamo il progetto Zanardelli ultimo, anzi il progetto Zanardelli-Giolitti, che sintetizzava gli studi precedenti, il quale agli articoli 39 e 40 disciplinava la materia e diceva: quando si ridurranno i ruoli o si aboliranno gli uffici, saranno messi in disponibilità gli impiegati con una certa graduatoria, con un certo ordine, e cioè prima si metteranno in disponibilità gli impiegati che lo domandino e che credano quindi di occuparsi altrimenti (è naturale che il consenso, la domanda prevalga a qualunque altro criterio); poi i meno anziani, i giovani, quelli che si suppone che potranno più facilmente trovare altra occupazione, quelli la cui vita non fu completamente logorata, la cui capacità non è completamente esausta per l'applicazione ad altri lavori, la cui versatilità si può supporre ancora viva ed elastica. Altri anche proponeva che chi avesse i 25 anni di servizio, che sono uno dei coefficienti del diritto a pensione, venisse messo in pensione; il che mi pare abbastanza logico, in quanto che la soppressione di un ufficio o la riduzione dei ruoli possono ben essere paragonati ad una malattia che colpisca l'impiegato.

Analogamente per il richiamo in servizio, il disegno di legge Zanardelli-Giolitti stabiliva una graduatoria in senso inverso: che, cioè, venissero richiamati prima quelli che attendono da più tempo, e poi quelli più anziani, e poi quelli che hanno più bisogno di una occupazione e così via.

Ad ogni modo, una norma giuridica c'era, e questa norma era la legge che la stabiliva.

Non voglio far perdere tempo alla Camera, ma voi potrete trovare nella relazione sul disegno di legge Zanardelli-Giolitti la motivazione molto persuasiva del dovere dello Stato di provvedere, con norme precise e previamente stabilite, al regime di disponibilità dell'impiegato di cui l'ufficio venga a mancare.

Il diritto di questo impiegato era così riconosciuto, che il disegno di legge Zanardelli-Giolitti stabiliva anche una modificazione alla legge sulla disponibilità; in quanto che elevava, in questo caso, a due quinti dello stipendio per gli impiegati che non avessero ancora compiuti dieci anni di

servizio ed a tre quinti dello stipendio per quelli che avessero avuto più di dieci anni di servizio, l'assegno che spetta agli impiegati in disponibilità.

Ora, fra i vari sistemi che ho accennato, forse sarebbe temerario pretendere che la Camera oggi decidesse quale è il migliore. Ed è perciò che noi, nel presentare il nostro emendamento, non abbiamo prospettato un sistema preciso, non abbiamo neppure copiato, come sarebbe stato tanto facile, l'autorevole proposta già contenuta nel disegno di legge Zanardelli-Giolitti, che era la conclusione, il risultato di una quantità di studi fatti precedentemente.

Ma abbiamo domandato semplicemente questo: che il Parlamento riconosca che, quando si abolisce un ufficio o si riduce un ruolo, in quel medesimo momento, con quelle stesse disposizioni, debba provvedersi, con legge, alla sistemazione del personale che rimarrebbe sul lastrico.

È questa una considerazione di equità così evidente che forse l'obiezione che mi si potrebbe fare è che non è necessario scriverla nella legge; perchè non vi sarà mai Governo, nè Parlamento, che in caso di riduzione di ruoli, o di soppressione di uffici, non provveda, in qualche modo, alla sorte degli impiegati di tali uffici.

Ad ogni modo, poichè facciamo una legge sullo stato giuridico degli impiegati, mi pare che sia questo il luogo di stabilire norme precise circa il dovere che lo Stato ha verso gli impiegati che lo hanno servito per molti anni, quando per circostanze impreviste vengono dall'amministrazione abbandonati, o messi fuori dell'ufficio.

Ecco perchè domandiamo che questo principio, che non pregiudica nulla, che non stabilisce nessun sistema preciso, ma che consacra il dovere dello Stato di provvedere alla sistemazione dei suoi impiegati, quando riduce i ruoli, o quando abolisce un ufficio, venga sancito nella legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetti propone di sostituire all'articolo 12 il seguente:

« Occorrendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli sono collocati anzitutto a riposo di autorità gli impiegati che vi appartengono i quali si trovano nelle condizioni di poter domandare il collocamento a riposo; indi, ove occorra, vengono collocati

in disponibilità, classe per classe, altri impiegati nel seguente ordine:

- a) quelli che ne fanno domanda;
- b) i meno anziani.

Per il richiamo in servizio attivo si segue l'ordine inverso del collocamento in disponibilità ».

L'onorevole Pescetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento sostitutivo.

PESCETTI. Il concetto del mio emendamento muove, nella sostanza, dai medesimi motivi che informano l'emendamento dell'onorevole Turati ed altri, con questa differenza che l'emendamento dei miei amici vorrebbe che la legge, volta per volta, desse criteri per collocare in disponibilità o richiamare in ufficio gli impiegati, mentre il mio mira a sancire fino da ora quei criteri.

Si pensi che tutto un diritto nuovo si va maturando nei rapporti tra lo Stato ed i suoi impiegati, tra gli industriali e i loro dipendenti, tutto un diritto nel quale le ragioni di umanità e di riguardo verso il lavoro compiuto debbono essere riconosciute.

È salutare che lo Stato, per la grandefamiglia dei suoi impiegati, stabilisca che quando avviene una riduzione di ufficio e una modificazione dei ruoli vengano prevalentemente salvaguardati coloro che si sono logorati nel campo del lavoro.

Voglio sperare che l'onorevole presidente del Consiglio accetterà almeno questo emendamento che egli stesso, d'accordo con l'onorevole Zanardelli, accettò nel disegno di legge del 1903, e che si vide pure figurare nel disegno di legge del 1891 ed in quello del 1900.

Mi meraviglio anzi che nessuno di quella parte della Camera dove sedeva l'onorevole Zanardelli, mai si sia unito alla voce dell'Estrema Sinistra per fare almeno rivivere una di quelle formule che l'onorevole Giolitti accettava quando era a fianco di Giuseppe Zanardelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha detto l'onorevole Turati, il caso al quale si riferisce questo articolo, onorevole Pescetti, non accade in Italia roppo frequentemente, perchè in Italia è anzi molto più frequente il caso di ruoli che crescono, anzichè di ruoli che vengono ridotti o soppressi. Tuttavia la legge deve provvedere anche a questi casi, e l'articolo che stiamo discutendo dispone appunto in questo senso, e cioè che occor-

rendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, sieno designati dal Consiglio di amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità.

Ma l'onorevole Turati vorrebbe a questa disposizione sostituire, sempre quando occorra la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, un provvedimento legislativo, che dovrebbe determinare la condizione degli impiegati da collocarsi in disponibilità.

Io gli pongo questo dilemma: o si tratta di soppressioni che vengono fatte per legge, ed allora l'articolo che noi abbiamo proposto o la stessa legge provvederanno in proposito; sarà quindi in piena facoltà del legislatore, allorchè farà una legge per sopprimere un ruolo od un ufficio, di stabilire delle norme per il collocamento degli impiegati che restano in disponibilità, per effetto della soppressione; o si tratta, invece, di una soppressione di posti di una importanza secondaria, che il Governo ha facoltà di sopprimere esso stesso, e allora non sarebbe logico che il Governo, dopo aver compiuta la soppressione, dovesse rivolgersi al legislatore per provvedere alla esecuzione del decreto governativo, perchè sarebbe questa una formula legislativa molto incongrua.

Dunque la differenza fra la proposta Turati e quella del Governo è questa: che l'onorevole Turati vuole che in tutti i casi di riduzione o soppressione di organici la legge debba sempre disporre circa i collocamenti in disponibilità, mentre noi stabiliamo soltanto nell'articolo in esame che il legislatore, quando sopprima un ufficio, disponga come creda per gli impiegati addettivi e che le norme della presente legge si applichino nel caso in cui la legge speciale non provveda.

Allora quale deve essere la norma? Credo che si debba guardare all'interesse generale del servizio, e cioè sia da assicurarsi che sieno tenuti in servizio quegli impiegati, la cui opera è più necessaria al servizio stesso.

Se noi mettiamo un sistema automatico, come quello proposto anche dall'onorevole Pescetti, per cui debba andare in disponibilità, innanzi tutto, chi abbia diritto a pensione, può darsi che chi abbia questo diritto sia il migliore di tutti gli impiegati e sia una necessità il conservarlo in servizio.

L'onorevole Pescetti propone che vadano poi in disponibilità i meno anziani. Ma può essere che questi adempiano a funzioni che non sono abolite ma che sono conservate.

Quindi volere, fin d'ora, prevedere tutti i casi possibili, e determinare, fin d'ora, tassativamente, che per ciascuno di essi si dovrà fare, mi pare che non sia in pratica cosa possibile.

La legge, in fine, che cosa dice? Se il legislatore avrà disposto in proposito, si eseguisce la legge; se il legislatore avrà creduto, per la soppressione di un ufficio, di non fare una disposizione circa gl'impiegati, il Consiglio d'amministrazione delibera quali siano quelli che debbono restare in servizio e quali quelli che debbono andare in disponibilità. Naturalmente, il Consiglio d'amministrazione, che cosa rappresenta? L'interesse dell'amministrazione, l'interesse dello Stato. E noi dobbiamo tener fermo a questo principio: che sopra tutto, si provveda all'interesse dello Stato.

Per queste considerazioni, non posso accettare gli articoli sostitutivi, che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, insiste nella sua proposta?

TURATI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, insiste?

PESCETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta sostitutiva dell'onorevole Turati, che non è accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Metto a partito la proposta sostitutiva dell'onorevole Pescetti, che non è accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col

solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualità d'impiegato.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dalla ordinanza di destinazione o di trasferimento.

Gli onorevoli Turati e Giacomo Ferri propongono a quest'articolo il seguente emendamento sostitutivo:

Nell'ultimo comma al n. 3°, sostituire:

3° che non raggiunge la propria residenza o non si presenta ad assumere servizio, salvo il caso di legittimo impedimento, dopo scorso un mese dal termine prefissogli.

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. Se il presidente non ha difficoltà, io parlerei congiuntamente, tanto sull'articolo, quanto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

TURATI. Sull'articolo tratterò soltanto una questione che mi pare abbastanza importante, dal punto di vista del diritto costituzionale, e che è involta nel terzo comma ed ha tratto al diritto di eleggibilità alla rappresentanza parlamentare.

Vi è in quest'articolo un comma che fu diversamente giudicato e che fece diversa impressione a coloro che ebbero ad occuparsene.

Io ricordo di aver fatto, nel mio Ufficio, la critica di questo comma, e l'onorevole Pozzi mi ha fatto l'onore di ricordarlo, pur non nominandomi, nella relazione. Feci allora l'osservazione che questo comma veniva a ferire il diritto degli impiegati ad essere, sia pure con quelle determinate limitazioni e norme che fossero del caso, chiamati nel Parlamento nazionale; e che pertanto pareva ferisse lo spirito dello Statuto fondamentale del regno, che sancisce l'uguale eleggibilità, a tutte le cariche, di tutti i cittadini.

Norma, questa, fondamentale alla quale, si capisce che possano essere fatte deroghe, per speciali motivi, entro determinati limiti; ma a cui mi pare veramente ultroneo, veramente temerario che si possa fare una deroga così generale, come quella di escludere, in modo assoluto, praticamente, se

non teoricamente, un'intera classe di cittadini dal diritto all'eleggibilità.

Infatti, che cosa dice in sostanza il comma in questione? Quando voi, impiegato, vi presentate come candidato politico, dovete dare, per la legge sulle incompatibilità, le dimissioni.

Le dimissioni, è norma generale nella legge ed è suggerito anche dal senso comune e dall'opportunità, non hanno valore definitivo se non sono accettate. E ciò è anche stabilito, mi pare, in questa legge: non deve essere nell'arbitrio dell'impiegato di rompere il suo contratto di lavoro, di mancare ai propri doveri, magari in un momento in cui lo Stato ha diritto di contare sull'opera sua.

Se le dimissioni dovessero normalmente considerarsi come accettate, al momento stesso in cui sono date, sarebbero un troppo facile mezzo per sottrarsi eventualmente a responsabilità, per sfuggire a misure disciplinari, che, non potendosi eseguire contro chi non è più impiegato, verrebbero eluse, prescritte, estinte, per volontà della parte incriminata, quando invece potrebbe essere interesse dello Stato condurle a termine, per mutare magari le dimissioni in una revocazione o destituzione.

Vi sono dunque serie ragioni in sostegno del concetto che le dimissioni non siano accettate pel solo fatto che sono state date.

Ma d'altra, parte, è anche vero (e deve essere avvenuto più volte e forse è questa la ragione che determinò il Senato a introdurre questa disposizione nel presente disegno di legge), che per favorire impiegati che si portavano candidati nei comizi politici, si accettassero le loro dimissioni quasi *sub conditione*, che s'intendessero le dimissioni stesse revocabili, per modo che, se quell'impiegato riusciva deputato, le dimissioni erano accettate, ma se la sorte delle urne gli fosse stata contraria, in questo caso la domanda di dimissioni, che giaceva sotto il calamaio del ministro, veniva messa da parte, era ritirata in tempo, e così si offriva all'impiegato la possibilità di tenere il piede in due scarpe, di vedere come la ruota della fortuna volgesse a suo favore o a suo danno, prima di rinunciare effettivamente alla sua posizione.

Ora io dicevo che questa manovra poteva esser fatta per favorire determinati impiegati; ma egli è giusto andare all'estremo opposto e dichiarare, contro quella che è norma generale (che cioè le dimissioni

debbono essere accettate per essere valide), che, quando si tratta di elezione politica, di candidatura al Parlamento, sempre le dimissioni debbano essere irrevocabili, debbano avere *ipso jure*, dal momento che la domanda è stata scritta e firmata dall'impiegato, l'effetto di far perdere a costui l'ufficio?

Questo mi pare che sia un andare all'eccesso opposto, e mi pare odioso, odioso anche dopo le osservazioni che cortesemente, in senso contrario, ha fatto l'onorevole Pozzi nella sua relazione. Quando voi mettete l'impiegato nella condizione di non potere presentarsi alla candidatura politica se non rinunciando *a priori*, qualunque sia la sorte dell'urna, al suo pane, escludete in fatto la classe degli impiegati dalla rappresentanza politica, impedite a tutti gli impiegati di presentarsi alle urne, perchè ci saranno ben pochi impiegati milionari, che per un'ambizione politica od anche pel nobile sentimento di servire il Paese nella rappresentanza politica, vorranno giuocare definitivamente la loro posizione.

Capisco benissimo che lo Stato abbia l'interesse e quindi il dovere di limitare il numero degli impiegati nella Camera elettiva.

Non sarebbe un concetto liberale quello di riempire la Camera elettiva di impiegati, i quali esercitassero contemporaneamente la funzione di deputati rappresentanti del popolo e quella di dipendenti da un Ministero.

Pur troppo, già troppe furono le arti e le abilità, con cui molti impiegati dello Stato, con strani ragionamenti, vennero autorizzati a rimanere in quest'Aula, mentre a stretto rigore non potrebbero sedervi.

Ma io credo che a questa considerazione si debba rispondere come si è risposto per altre categorie di impiegati, che sono ammessi in quest'aula, vale a dire professori e magistrati, cioè con la limitazione del numero.

Quando noi limitassimo a venti (dico una cifra a caso, come potrei dirne un'altra analoga) il numero degli impiegati che possono stare in Parlamento, evidentemente noi avremmo tolto il pericolo di una invasione di impiegati in quest'aula. Dovremmo inoltre stabilire che nessun impiegato può essere in funzione di impiegato e in funzione di deputato contemporaneamente, e che, quindi, l'impiegato è sospeso, pel fatto della deputazione, dalla carica e dallo stipendio.

Vi è ancora un pericolo: si può supporre che un impiegato deputato, pur non godendo per il momento lo stipendio, pur non essendo impiegato in funzione, pur non rimanendo alla dipendenza diretta del ministro, pensi al proprio avvenire, al giorno in cui l'urna, che è femmina, gli potrà essere infedele, e in cui dovrà tornare a quegli uffici dove ha passato molti anni della sua vita, e fin d'ora cerchi di propiziarsi il ministro presente od i ministri futuri per il giorno in cui dovrà ritornare al suo posto di impiegato. Ma a questo anche si potrebbe provvedere appunto con l'imporre agli impiegati deputati la rinuncia anche alle future promozioni per merito. Voi rinunziate allo stipendio, rinunziate al vostro posto per il momento, rinunziate ai favori futuri e la vostra posizione è affatto indipendente. Ed allora io credo che avremmo dei vantaggi reali da questo sistema, vantaggi maggiori di quelli derivanti dall'esclusione assoluta degli impiegati dalla Camera.

Io non ho bisogno di rammentare alla Camera gli studi fatti all'estero, specialmente nel Belgio, per la trasformazione della Camera elettiva in una rappresentanza di classi, industrie e professioni, di interessi concreti, di concrete competenze.

Non è il caso di allargare la questione e rientrare in questo campo così combattuto, verso cui forse tende l'evoluzione politica, l'evoluzione costituzionale degli Stati.

Forse l'esperimento che ci danno di sé gli attuali Parlamenti, la mancanza di competenza tecnica che vi si deplora, e che rende la funzione parlamentare in tanta parte convenzionale, forse ci avvia a trovare qualche sistema che concili il desiderato di una rappresentanza di classe col principio oggi prevalente, per cui il deputato rappresenta tutte le classi insieme, tutta la nazione.

Ma, prima di arrivare, e senza pretendere di arrivare, per incidente, in occasione della legge sullo stato giuridico, ad una trasformazione completa dei nostri ordinamenti legislativi, a me pare che sarebbe utile il non escludere realmente tutta la classe degli impiegati dal Parlamento. Certo, tutte le questioni che trattiamo adesso, le questioni di organici, le questioni amministrative, avrebbero, in un certo numero di impiegati che qui dentro rappresentassero veramente la loro classe, interpreti forse più autorevoli, e per la competenza personale e per la fiducia che la loro parola desterebbe in tutta la classe degli impiegati, che non

possiamo essere noi perchè noi non siamo tecnici, e stiamo un poco a disagio nelle funzioni di rappresentanti degli impiegati, quando ci occupiamo con amore delle loro questioni.

Io credo che molti conflitti che avvengono o che si temono oggi (il timore di questi conflitti è la ragione di questa legge, o della parte peggiore di essa) e che sono latenti fra lo Stato e gli impiegati, sarebbero prevenuti, se avessimo delle rappresentanze, qui nella Camera, appunto di impiegati; se avessimo deputati impiegati, che sapessero elevare la loro competenza tecnica all'altezza di un concetto politico.

Molte questioni, qui nella discussione, verrebbero, per così dire, eliminate prima di insaprirsi, e cesserebbe quel senso di sfiducia, di diffidenza, di ostilità, se vogliamo anche, che in molte classi di impiegati esiste verso il Governo, verso il quale essi non sembrano essere che degli eterni accattoni, sospiranti sempre qualche miglioramento, col sospetto nell'animo di essere sempre negletti, sempre traditi.

Io non ho presentato a questo proposito un emendamento speciale a questo articolo: siamo stati tutti dominati dal panico di parere ostruzionisti; ma mi è parso che, giacchè si discute l'argomento, il tema meritasse di essere almeno accennato, se non per ottenere un effetto immediato in questa discussione, per prendere almeno un'ipoteca per l'avvenire su questa questione. Io credo una pessima politica quella di escludere tutti gli impiegati; se ciò si fosse fatto per la classe operaia sarebbe stata la stessa cosa. E quando noi abbiamo avuto, (pur troppo furono pochi e solo per lo passato) quando abbiamo avuto alla Camera degli operai esperti, molti di voi hanno riconosciuto che quest'intervento del lavoro per mezzo dei suoi uomini, che sentono anche istintivamente il loro interesse di classe, era una utilità non solo per la classe operaia, ma per il sincero funzionamento del sistema parlamentare, per la conciliazione delle classi, per una superiore evoluzione della vita politica di tutte le classi, specialmente delle classi più misere. Oggi, che il problema dei servizi pubblici ha acquistato un'importanza così prevalente nelle nostre discussioni, io credo che, per le stesse ragioni, una limitata rappresentanza di impiegati, la quale fosse completamente al coperto da qualunque sospetto di dipendenza dal Governo pre-

sente o futuro e agisse nella più completa indipendenza, porterebbe un elemento di pacificazione, di intelligenza, di riforme utili in queste nostre discussioni. E se il Governo anche su questa questione, che per ora è accademica, perchè non ne abbiamo fatto oggetto di proposta concreta, dirà la sua opinione, e se altri suffragherà o combatterà questa opinione che io ho espresso, la discussione, io credo, non sarà completamente inutile per la eventualità di riforme e di progetti avvenire.

E, liberatami così la coscienza dallo scrupolo che avrei sentito se avessi taciuto su questo problema, passo all'emendamento concreto che ho firmato insieme a qualche collega, e che riguarda il numero 3 dell'ultimo comma dell'articolo.

Riguarda cioè le dimissioni che si presumono date dall'impiegato, il quale non abbia raggiunto immediatamente, entro il termine stabilito nell'ordinanza o nel decreto di trasloco, la sede a cui è destinato.

Si capisce perfettamente che chi accetta una missione da un Governo straniero, o perde la cittadinanza, perda anche l'impiego; egli fa un atto, come diceva il presidente del Consiglio, di positivo rinnegamento della sua appartenenza alla patria comune.

Ma l'impiegato il quale, trasferito da Torino a Siracusa nel termine di 5, 6, 8 giorni, non raggiunga per quel giorno la sede che gli è stabilita, possiamo noi veramente dire, per questo solo fatto, che egli abbia rinunciato all'impiego, a tutti i diritti che con l'impiego erano connessi? Non è questo spingere al di là della più elementare equità la presunzione legale, la quale in materia di rinuncia e, di rinuncia così grave, non può valere senza documento e senza prova? Il diritto civile insegna ogni giorno che le rinunce non si presumono mai. E la rinuncia al pane, alla carriera meno di tutte può essere così leggermente presumibile.

La discussione fatta in Senato, che rammentava testè il collega ed amico onorevole Tasca, ha richiamato appunto l'attenzione nostra e del Governo sui pericoli gravissimi di arbitrio che si annidano nel fatto dei trasferimenti non motivati. Vi insisteva il senatore Finali e non negava la gravità dell'argomento l'onorevole Giolitti, sebbene egli escludesse che un trasferimento possa darsi per punizione.

Egli lo esclude, ma ben potrebbe un ministro meno scrupoloso servirsi del trasfe-

simento come di strumento efficacissimo di punizione larvata.

Quando non si è creduto di deferire ad un Consiglio di amministrazione, ad un tribunale un impiegato, si può metterlo nella condizione di perdere il pane, liberando il Governo dalla molestia che gli reca, col fatto del trasferimento, e tanto più con un trasferimento telegrafico da uno ad un altro estremo d'Italia, spostandolo dal suo paese, dai suoi interessi, dalla sua famiglia, mettendolo in grado di dover dare le dimissioni. Ed è strano che non si sia accettato di portare delle garanzie in una materia così grave, e che mentre per una semplice censura che non è in fondo che un piccolo rimprovero che può avere dei limitatissimi effetti sulla carriera, si esige la contestazione dei motivi per mettere l'impiegato in condizione di difendersi, contro un trasferimento che può equivalere a destituzione, che, ripeto, può esasperare un uomo e metterlo nella condizione di doversi dimettere, non vi sia possibilità di difesa. Ma questo, che è un difetto della legge, a cui l'onorevole Giolitti non ha voluto mettere riparo, diventa più grave quando noi sanzioniamo il diritto al trasferimento telegrafico.

Tutti i precedenti disegni di legge stabilivano che si doveva considerare dimissionario un impiegato, che non avesse raggiunto la sede, a cui era stato destinato, dopo un lungo periodo di tempo, e ciò si capiva perfettamente.

Io sono traslocato da Roma a Bari, non raggiungo la nuova sede in dieci, in quindici, in venti giorni, in un mese, dunque è chiaro che non voglio andare. Ma il fatto di non aver raggiunto la nuova sede entro un brevissimo termine stabilito non costituisce affatto cotesta presunzione.

Notate che la disposizione è tanto più grave, inquantochè la dimissione dichiarata di ufficio è, negli effetti più grave di qualsiasi punizione. Tutte le punizioni, all'infuori della destituzione, e anche questa non sempre, non importano la perdita della pensione e delle altre indennità, mentre la dimissione sia volontaria, sia d'ufficio, importa la perdita di tutti i diritti.

Forse mi risponderà l'onorevole ministro: ma voi esagerate la portata della disposizione.

Qui si ritiene dimissionario e si mette fuori della legge l'impiegato, che non solo non si rechi entro il termine stabilito alla nuova sede, che può essergli assegnata dal-

l'oggi al domani, ma che non vi si rechi senza avere addotto giustificati motivi: quando vi sia legittimo impedimento, allora la disposizione non sta più. Ciò non mi pare sufficiente.

Quale è il legittimo impedimento? Chi lo giudica? I pericoli nascono da questo, che una tale disposizione suppone d'ordinario che vi sia conflitto fra l'impiegato e l'amministrazione, e allora si agisce di puntiglio da una parte o dall'altra o anche da entrambe.

Tra l'amministrazione da una parte, la quale trasloca telegraficamente, e l'impiegato dall'altra, che si trova lesa, è inevitabile il conflitto. L'impiegato allora si ribella, sente di essere ingiustamente punito, e non si reca subito nella sede, a cui è stato destinato: ma vuole compiere questo atto di acquiescenza, tanto più se i limiti di tempo assegnatigli sono eccessivamente ristretti. In tal caso il giustificato motivo non sarà mai ammesso dall'amministrazione; il giustificato motivo parrà ad essa in tal caso una ribellione di più. Il giustificato motivo potrebbe essere ammesso se il conflitto fosse giudicato da un tribunale, ma non da un Consiglio di amministrazione, ossia in sostanza dal direttore generale, che è l'autore della punizione, la quale in ipotesi si suppone illegittima.

Il progetto Zanardelli, che io richiamo spesso, nell'articolo 43 stabiliva appunto che si ritenesse dimissionario l'impiegato che non si fosse recato alla sede entro un mese dal tempo assegnatogli. Lo stesso faceva l'articolo 37 del progetto dell'onorevole Pelloux e lo stesso l'articolo 65 del progetto Di Rudinì-Nicotera.

Quindi questa, che io chiamo la codificazione del trasloco telegrafico, è proprio un'introduzione nuova, a ritroso ed a dispetto dei precedenti legislativi, fatta dall'onorevole Giolitti.

Si potrebbe dire: dunque dobbiamo lasciare impunita la negligenza dell'impiegato, che fa il comodo suo e non raggiunge la sede, alla quale è stato destinato, entro un determinato termine?

Niente affatto; ma ci sono tante altre punizioni che non sono le dimissioni!... Voi potete punire l'impiegato con la censura o con la sospensione dall'impiego.

Questo stesso disegno di legge agli articoli 21 e seguenti punisce le negligenze, le assenze non giustificate.

Il progetto Zanardelli puniva appunto con la censura (articolo 56) un ingiustifi-

cato ritardo entro i cinque giorni a recarsi alla sede nuova stabilita; con la sospensione dell'uno o dell'altro grado, a seconda della maggiore o minore durata, il ritardo da 5 a 15 giorni e da 15 giorni a un mese; e solo dopo un mese credeva il legislatore di poter stabilire la presunzione delle dimissioni.

Ora, io non faccio l'oltraggio all'onorevole Giolitti di credere che vi sia in questo articolo un intendimento nascosto, e che egli intenda di adottare il trasferimento telegrafico come un mezzo mascherato di licenziamento.

Egli lo ha escluso nelle sue dichiarazioni, ed io credo alla lealtà delle sue parole ed alla coerenza con esse della sua condotta; ma, quando noi facciamo una legge, la facciamo anche per il futuro, vale a dire anche per dei ministri che potrebbero essere meno scrupolosi.

Noi facciamo le leggi insomma per la difesa contro i casi anormali, perchè, per i casi normali, i casi di concordia, i casi pacifici, non ci sarebbe bisogno di leggi.

Quando gli interessi sono convergenti, si può fare a meno della legge e si va d'accordo egualmente; ma è in previsione appunto dei casi di conflitto che le leggi si fanno.

Ora, stabilire in una materia così grave una presunzione, la quale non ha nessun fondamento reale, che minaccia il pane e la carriera di tutti gli impiegati; stabilire che una persona, la quale ha dedicato tutta la sua vita a servizio dello Stato, per il solo fatto di un ritardo non interamente giustificato, magari anche di qualche ora soltanto, a raggiungere la sede assegnatagli, magari per un atto di rappresaglia del suo capo gerarchico, perda definitivamente l'impiego e i diritti a pensione, mi sembra contrario alle leggi dell'equità, ed è perciò che io spero che l'onorevole Giolitti (« spero » forse è parola convenzionale, dopo le esperienze fatte, e dirò quindi che dovrei sperare, o meglio spererei di poter sperare) (*Viva Ilarità*) che l'onorevole Giolitti vorrà accettare questo emendamento. (*Bene! — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io comincerò dal rispondere alla prima questione che ha mosso l'onorevole Turati, riguardo al comma dell'articolo, il quale dispone così: « Nei riguardi della legge elettorale politica la di-

missione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione e importa la perdita immediata della qualità di impiegato. Ora, lo scopo di questa disposizione quale è? Attualmente l'impiegato, che ha un ufficio che lo rende ineleggibile, per potersi presentare agli elettori deve togliersi di dosso la veste di impiegato. E, come l'onorevole Turati ha ricordato, e risulta del resto dalle disposizioni di tutta la legge, non basta che l'impiegato presenti le dimissioni, ma egli non cessa dal suo ufficio di impiegato, e quindi non perde tutte le incompatibilità finchè queste dimissioni non siano state accettate. Per conseguenza, nello stato attuale della legislazione, è in facoltà di un ministro, il quale non voglia che un suo impiegato si presenti agli elettori, e sia validamente eletto, di impedirlo ritardando l'accettazione delle dimissioni fino al giorno dopo delle elezioni. Con la presente disposizione di legge si stabilisce invece che il fatto solo di aver presentato le dimissioni toglie la qualità d'impiegato, e rende eleggibile la persona che le ha presentate. Io credo che la disposizione sia la più liberale possibile. Dice l'onorevole Turati: ma, qualche volta succedeva che un ministro riceveva queste dimissioni, le teneva sul suo tavolo, e, se l'impiegato riusciva, allora dava loro corso, e faceva figurare di averle accettate prima; e se l'impiegato non riusciva, sopprimeva le dimissioni e lo lasciava restare al suo posto. Ma io credo che questa sia una procedura completamente scorretta. Io credo che la vera modificazione sia questa: l'impiegato vuol presentarsi agli elettori? deve rendersi eleggibile. Presenta quindi le sue dimissioni, e, per effetto di questa disposizione, il fatto solo di averle presentate, gli toglie la qualità d'impiegato ai riguardi della legge elettorale. Quindi, se riesce eletto, la sua elezione è valida senz'altro.

Se egli vorrà dopo rientrare in ufficio, sarà questione di vedere se possa essere reintegrato nel suo ufficio o no, ma colui che deve presentarsi come candidato politico non deve essere nella condizione, che sia in facoltà del ministro di lasciarlo presentare, se è candidato ministeriale, e di non lasciarlo presentare, se è candidato da cui si possa temere opposizione. Questa è la ragione della disposizione.

Vengo ora all'emendamento, che ha proposto l'onorevole Turati. Egli non vuole che l'impiegato, che senza giustificato motivo non raggiunge la sua destinazione, possa essere dichiarato dimissionario.

Ora, io ricordo all'onorevole Turati che questa disposizione esiste anche nella legge sull'ordinamento giudiziario del 1865: il magistrato che non raggiunge la sua destinazione è dichiarato dimissionario. La legge sull'ordinamento giudiziario va sino a questo punto, che il ministro non gli può dare che una determinata proroga, e non altro. Aggiungo inoltre, poichè l'onorevole Turati ha ricordato altre volte che questa legge è modellata un po' sull'ordinamento dell'amministrazione del Ministero dell'interno, che così è stato sempre stabilito nei regolamenti del Ministero dell'interno, ed anche in quelli del Ministero delle finanze, come mi suggerisce il mio collega Lacava.

Ciò è necessario assolutamente per il servizio, perchè se si stabilisse il principio, che l'impiegato possa tardare di un mese, senza subire alcuna conseguenza, a raggiungere la sua destinazione, allora potrebbero aversi dei gravi inconvenienti. Se io debbo mandare un funzionario di pubblica sicurezza in un sito, dove la sua presenza è necessaria immediatamente, e questi vi si reca dopo un mese, al servizio come si provvede?

Non bisogna partire dal concetto che tutti i poteri che si danno al Governo debbano servire a commettere degli abusi: è impossibile avere per il Governo tale diffidenza, una diffidenza spinta fino a questo punto.

Quando la legge dice: « non assume il servizio senza giustificati motivi » vuol dire che, se il ritardo è giustificato, nessuno a questo mondo verrà mai a disconoscerlo; in tutti i casi l'onorevole Turati farà una interpellanza, e dimostrerà che il ministro ha sbagliato. (ilarità).

Mi rincresce dunque di non potere neppure questa volta accettare l'emendamento dell'onorevole Turati, perchè vi si oppone la necessità assoluta della disciplina.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati insiste nel suo emendamento?

TURATI. Chiedo che sia votato per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Turati.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, gli impiegati che volontaria-

mente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il ministro, sul parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, la esclusione dagli esami di idoneità o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità, la revocazione dall'impiego.

A questo articolo si riferiscono due emendamenti, uno dell'onorevole Pescetti e l'altro degli onorevoli Turati e Giacomo Ferri.

L'onorevole Pescetti ne propone addirittura la soppressione.

Ha facoltà di parlare.

PESCETTI. Nel contenuto degli articoli 14 e 15, come nel contenuto dell'articolo 22, lettera *g* (debbo dichiarare che quanto dirò ora, mi risparmiarò di prendere a parlare sull'articolo 22) sta realmente, onorevoli colleghi, la ragione politica della presentazione di questo disegno di legge, che si dice, per ironia, dello stato giuridico degli impiegati.

Ma è la servitù, la soggezione dell'impiegato delle amministrazioni centrali d'Italia che si è voluta assicurare in questo scorcio di sessione.

Si vide dall'onorevole Giolitti che la Camera, preoccupata forse (e il lungo, persistente, mortificante silenzio della maggioranza fa ritenere che il dubbio sia ragionevole) preoccupata dei fulmini elettorali nella imminenza delle elezioni generali... (*Uuh! — Rumori prolungati*).

PRESIDENTE. Le elezioni generali verranno a suo tempo, e non è il caso che lei vi pensi!... (*Bravo!*)

PESCETTI. ...lo avrebbe passivamente seguito. Siamo in un momento patologico, in cui le maggioranze serrate, seguono, ahimè! il pastore che alza la verga del comando... (*Uuuu!*)

PRESIDENTE. Non si metta in mente che soltanto lei e qualcun altro abbiano visto tutti i difetti della legge. «Che cosa vuole? La legge è quello che è. Ella esponga le sue critiche, ma senza fare insinuazioni a riguardo di coloro che non le credono fondate. (*Benissimo!*)

PESCETTI. Nel muovere da questa tribuna suprema del Parlamento le censure che andrò esponendo, mi sento sorretto,

oltrechè dal pensiero e dalla coscienza mia di legislatore, da un voto solenne dato dal comune di Firenze, che ha segnato al paese la enormità di questo disegno di legge, che, mentre pareva dovesse dare garanzie di sicurezza e di tutela agli impiegati, arriva, invece, a costituire, per essi, un danno, una mortificazione; a creare come uno stato di servitù.

Non abuserò della vostra cortesia per replicare a quanto disse, nella seduta di ieri, l'onorevole Guerci col solito suo umore sempre sottile e piacevole; ma, questa volta, con poca consistenza di pensiero.

Egli pretese spiegare l'interessamento della Estrema Sinistra alla discussione di questo disegno di legge, come se fosse conseguenza di una pressione che il mondo degli impiegati facesse sopra i rappresentanti politici dei grandi centri.

No. Noi siamo tutti concordi: da Bissolati a Turati, da Montemartini a me. Egli è che ci anima un senso di alta idealità civile nella difesa dei diritti del cittadino, che intende prestare l'opera sua di impiegato, e della tutela sua dinanzi al sovrappotere del potere centrale. Strumento vitale nell'economia dello Stato, egli deve avere un regime di giustizia, di sicurezza, di libertà.

Un criterio ristretto di diffidenza e di polizia anima questo disegno di legge, che è il peggiore di quanti ne furono elaborati in quaranta anni; molto peggiore di quello che lo stesso Pelloux presentò nel marzo del 1900.

Il presidente del Consiglio pare lo senta; lui che fu relatore di un disegno di legge nel 1882, e sottoscrittore con Zanardelli di altro analogo nel 1903. Infatti egli ha fatto votare prima questo disegno di legge dal Senato, dopo aver trovato a relatore un illustre cultore del diritto amministrativo che del resto nessuno conosceva (*Ooh! ooh!*); e nel Parlamento ha avuto la fortuna di avere una Commissione singolare; tantochè sarebbe davvero perdita di tempo cercare nel pozzo della relazione qualche luce di idealità. (*Ilarità — Commenti*).

Eppure è la prima volta nella storia, da quando le amministrazioni pubbliche si trasformano da servizio del principe in servizio della nazione...

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, la prego, venga all'articolo.

PESCETTI. ...che gli impiegati parlano, si agitano, si muovono; e movendosi vo-

gliono costituire le loro Camere dell'impiego, come gli operai hanno costituito le loro Camere del lavoro. Sono due movimenti di organizzazione di difesa. (*Rumori*).

Voci a destra. Di ozio!

PESCETTI. Onorevoli colleghi, è in questi movimenti di organizzazione, che si prepara la nuova coscienza e il nuovo diritto; la nuova forza che un giorno socializzerà il lavoro e lo Stato.

Vi prego di riflettere che il giorno in cui l'ordine giudiziario volle da sé applicare la sua disciplina, concorse a creare anche la difesa di coloro che domandavano giustizia.

È tutta una elevazione morale, economica, sociale che si compie nella classe degli impiegati, ai fini stessi della economia, della correttezza e della perfezione dei pubblici servizi.

Il Governo è corso alla resistenza, e vuole mettere gli impiegati civili sotto un regime di vessazione, di soggezione, molto, ma molto peggiore di quello che si è proposto in Francia.

La dimostrazione è facile. In Francia, dove il movimento degli impiegati si è accentuato, seguendo il movimento delle Camere del lavoro, Clémenceau, che, finché fu nel giornalismo e nell'opposizione, ebbe l'atteggiamento anarchico della demolizione di ogni principio di autorità, vorrebbe stabilito il principio che gli impiegati si possano associare, ma non si possano sindacare. E il disegno di legge francese, vuole qualche cosa di più: con formula precisa dichiara che le associazioni degli impiegati non possono confederarsi coi sindacati operai. (*Interruzioni — Ilarità a destra e al centro*).

Pare impossibile, onorevoli colleghi, che il richiamo a questa profonda linea di movimenti sociali e di resistenze governative muova così a sorriso i docili della maggioranza! (*Oooh! — Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, la prego un'altra volta di venire all'articolo 14.

PESCETTI. Sono nell'essenza dell'argomento.

Onorevoli colleghi, vi prego di riflettere che quello, che noi vi diciamo, è frutto di lunghi studi... (*Commenti — Ilarità a destra e al centro*) e di devozione sicura alla causa della libertà.

Dunque dicevo che un altro principio formulato nella legge al suo articolo 7... (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Ma, insomma, la vuol capire che siamo all'articolo 14?

PESCETTI. In Italia, di fatto vediamo che nel resistere alla legge si sono unite le Camere dell'impiego e le Camere del lavoro.

Quello che la legge francese vorrebbe impedire con la formula, voi con i vostri provvedimenti l'avete già determinato nel fatto.

Ieri erano i ferrovieri che si avvicinavano a noi; l'altro giorno furono gli operai; oggi mettete nelle braccia amorose dell'Estrema Sinistra il mondo degli impiegati. (*Rumori — Interruzioni*).

Noi, onorevoli colleghi, difendiamo, chiedendo l'abolizione dell'articolo 14, chiedendo la soppressione della lettera c dell'articolo 22, difendiamo, dico, l'impiegato in tutto quello che ha di più sacro, di più bello, di più libero: la sua dignità di cittadino; mentre al tempo stesso da questi banchi noi richiamiamo gli impiegati all'adempimento scrupoloso del loro dovere (*Interruzioni*), non con la forza della nostra parola, ma con la forza che viene dalla nostra vita di uomini e di cittadini; perchè se lo Stato chiede all'impiegato competenza e disciplina, gli dia ad un tempo stesso giustizia e sicurezza.

Ora voi con questa legge togliete agli impiegati, mentre pare vogliate chiedere a loro competenza e disciplina, sicurezza e giustizia. (*Conversazioni*).

Conveniamo che l'impiegato, in quanto ha in mano le sorti dei pubblici servizi, può ferire e paralizzare molta parte della vita del paese; ma per contenere i vasti movimenti che traggono la loro origine più da organiche necessità che da permisioni della legge, non è alla repressione che il Governo dovrebbe pensare, ma a prevenire le cause del malcontento nel personale delle amministrazioni pubbliche; cause che troppe volte invano sono state segnalate. (*Segni d'impazienza*).

Dovete impedire che vi sia questo giustificato malcontento di uomini male trattati. Comunque, la pena che voi proponete è illogica, aberrante, eccessiva. L'articolo 14 viene dopo il movimento dei ferrovieri, oggi anche essi impiegati dello Stato. Ma non vi sono stati gravi movimenti di impiegati.

Non è male ricordare la storia delle resistenze cui partecipò l'onorevole Giolitti. Il primo tentativo di contenere lo sciopero nel servizio ferroviario fu fatto col milita

rizzare il personale; ma questo regime entrava nella costituzione.

Con un decreto-legge del 22 giugno 1899 si tentò poi di vietare l'abbandono del lavoro da parte degli addetti a servizi direttamente dipendenti dallo Stato, minacciando arresti e multe agli scioperanti e più gravi repressioni per i capi.

Ma qui si urtava nell'incostituzionalità, si feriva la libertà di sciopero riconosciuta nella legislazione del codice penale.

Seguì una circolare Giolitti del 25 gennaio 1902 che poneva innanzi la possibilità di reprimere lo sciopero del personale ferroviario, in base all'articolo 181 del codice penale, che punisce i pubblici ufficiali, che, in numero di tre o più, abbandonano di concerto e indebitamente il loro ufficio.

Ma i ferrovieri non erano allora pubblici ufficiali, e la circolare rimase lettera morta.

Ricomparsa l'agitazione dei ferrovieri quando l'esercizio dello Stato si impose al Governo e al Parlamento come una necessità, venne il progetto ferroviario che l'onorevole Giolitti presentò nella seduta del 21 febbraio 1905.

L'ostruzionismo fece ammalare l'onorevole Giolitti, o almeno...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Con forza) Questo no! Io non faccio di queste finzioni certamente! Ella non le può nemmeno immaginare.

PESCETTI. Volevo dire infatti che l'onorevole Bissolati mi assicurò che le sue condizioni fisiche erano gravi: ma il paese credette che si trattasse di una malattia politica. (Rumori — Interruzioni — Commenti).

Nonostante le mie opposizioni, si credè pei ferrovieri una formula di pena, che ripugna alla ragione logica e giuridica.

La coscienza giuridica protesta contro quella finzione! (Rumori — Interruzioni). Ricordo che quando sorse l'onorevole ministro guardasigilli a giustificarla, l'onorevole Giolitti lo fece tacere.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma nemmeno per idea!

PESCETTI. Onorevole ministro di grazia e giustizia, voi avete scritto gli elementi di diritto amministrativo, l'introduzione al trattato completo di diritto pubblico italiano; vedremo come, dinanzi alle scolaresche, salverete la vostra posizione di cultore di diritto pubblico, quando alla Camera annuite così al regime di pena che si vuole infliggere agli impiegati.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma lei, onorevole Pescetti, attribuiva alla legge sui ferrovieri l'aver sancito la qualità di pubblico ufficiale, attribuita ai ferrovieri stessi. Ebbene, la giurisprudenza c'era arrivata da sè, prima della legge.

PESCETTI. Ma no!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Come no?

Voci. È proprio così!

PESCETTI. Ella, onorevole ministro di grazia e giustizia, sa quanta riverenza (Oh! oh!) io abbia per la sua persona e per la sua cultura. Ma la giurisprudenza era arrivata a dare questa qualità agli uomini di comando e non agli operai. (Interruzioni — Commenti).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma no!

PESCETTI. Oggi, onorevoli colleghi, sempre con concezioni fittizie, si pretende colpire l'impiegato che partecipa ad uno sciopero. Gli si vuol dare qualità di dimissionario (Oh! oh! — Rumori) per arrivare a colpirlo iniquamente colla perdita di ogni diritto a pensione od indennità.

Non è logico, non è giusto considerare dimissionario l'impiegato che si mette in sciopero. È semplicemente un'assurdità: lo sciopero non è rottura di contratto, non è abbandono. È sospensione. (Interruzioni — Commenti).

Ben lungi da implicare l'abbandono della funzione o dell'impiego, la rinuncia all'obbligo del lavoro o dell'ufficio, lo sciopero esprime, invece, l'attaccamento alla funzione, all'impiego, all'obbligazione, imperocchè oggetto dello sciopero è appunto il miglioramento della funzione dell'impiego, delle condizioni di lavoro. (Rumori).

PRESIDENTE. Ma senta, onorevole Pescetti, crede che io sia venuto qui a presiedere una conferenza? (Viva ilarità — Commenti).

PESCETTI. Ma ora entro proprio nel vivo della questione. (Nuova ilarità).

PRESIDENTE. Ma mi pare che ella abbia già detto abbastanza! Così non può continuare. (Bene!)

PESCETTI. È evidente, e lo dicono gli scrittori di diritto pubblico... (Interruzioni — Rumori) e in particolar modo uno scrittore francese...

Voci. Ma chi è? (Ilarità).

PESCETTI. Uno degli scrittori più colti della Francia. Nel pozzo della relazione non

ce lo trovate. (*ilarità*). Ma dice questo scrittore sapiente che quando un proprietario lascia la casa per farvi dei lavori, non rinuncia al suo diritto di proprietà (*Ooh!* — *ilarità*) e non pensa che a migliorare la sua proprietà. (*Interruzioni — Rumori — Ilarità*).

Ora, onorevoli colleghi, vi prego di credere che voi volete stabilire una formula che nessun paese del mondo ha stabilito, una formula illogica e strana, credetelo pure; perchè io, prima di essere uomo di parte e uomo di combattimento, desidero di essere un uomo molto serio e molto prudente. (*Ooh!* — *Rumori — Ilarità*).

Vi prego dunque di riflettere che coloro che scioperano mirano a migliorare la loro situazione, ma non a lasciare il servizio... (*Interruzioni — Commenti*).

Ora in questo atto potrà esserci il danno del servizio pubblico; e lo Stato potrà anche provvedere a punire con una formula logica. Ma accennerò ad un argomento, che nessuno potrà disconoscere.

Voci. Sentiamo questo argomento.

PESCETTI. Si tratta di un argomento che io traggo dal codice penale.

Dice l'articolo 181 che « l'impiegato è punito con l'interdizione dall'impiego, che può giungere fino ad un anno ».

Dunque il codice penale ha il principio che l'impiegato che lascia l'ufficio per scioperare, dopo un anno può essere reintegrato nelle sue funzioni. (*Interruzioni — Commenti*).

Invece qui con questa legge sullo stato degli impiegati, sono impediti gli scioperi sorgenti da punizioni, persecuzioni, prepotenze inique...

Si tratta dunque di un'enormità! E voi vi spingete per una via, che noi da questi banchi dobbiamo segnalare agli impiegati, per dimostrare loro come lo Stato italiano abbia stabilito, ripeto, una formula non conosciuta nè in Francia, nè in Germania, nè in altri paesi; una formula incivile, perchè al movimento di resistenza degli impiegati voi contrapponete una formula decisiva, secondo la quale l'impiegato, che è dimissionario, definitivamente perde ogni diritto a pensione od indennità.

Ciò che significa che la vostra pena, per l'impiegato che sciopera, è una pena che va al di là del codice penale. E voi non potete mettere d'accordo questa legge sullo stato giuridico degli impiegati col nostro codice.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, ripeto, voglia concludere!

PESCETTI. Dite piuttosto che lo destituite: dite che l'impiegato, che manca, si merita un fulmine: ma non prendetelo per la via dell'accettazione delle dimissioni, arrivando a spogliarlo d'un diritto acquisito.

L'anima degli impiegati, in questo momento, è ferita dal vostro modo di comportarvi (*Clamori da destra e dal centro*); voi consumate un'iniquità civile, (*Nuovi clamori da destra e dal centro*), col sancire una pena più grave di quella che è comminata dal codice penale.

Questa è una dimostrazione giuridica, alla quale non c'è niente da replicare; e noi, da questi banchi, protestiamo vivamente contro l'assurdità e l'iniquità di questa disposizione. (*Rumori*).

Ma perchè non avete adottato la formula di quel Clémenceau, dinanzi al quale l'onorevole Giolitti dovrebbe essere un ministro, un uomo di Stato superiore?

Ma, se voi leggete le proposte del Clémenceau sulle associazioni professionali e degli impiegati, vedrete che il ministro francese non si mette per la strada dell'accettazione di dimissioni che non sono state mai date; non dà la pena della perdita della pensione; ma dice: colui che, senza giustificato motivo... (*Interruzioni*).

Le proteste possono essere ragionevoli, come sono state ragionevoli quelle degli impiegati degli uffici del registro, come sono state ragionevoli quelle delle povere guardiane delle ferrovie, che, dinanzi ad una legge del 1906, sono state tenute, senza aumentare loro 40 centesimi, fino al 1908.

Ora, onorevoli colleghi, ripeto che il progetto Clémenceau dice che colui che si mette in sciopero, senza giustificato motivo, ha una pena; ma rimane impiegato, e, pagata la pena, ritorna all'ufficio.

Voi, invece, l'allontanate dall'ufficio...

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, ha finito?

PESCETTI. Onorevole presidente, ho finito. (*Ooh! ooh! da destra e dal centro*).

Ho detto che, parlando sull'articolo 14, avrei toccato anche quell'altra grave questione...

PRESIDENTE. L'ha toccata anche troppo! (*Viva ilarità*).

PESCETTI. ...la questione che è contenuta nella lettera g dell'articolo 22, dove lo Stato italiano, seguendo i consigli del rela-

tore del Senato, ha stabilito una formula che è d'una enormità senza pari.

L'onorevole Giolitti diceva che la lettera *g* dell'articolo 22 era stata ispirata da animo paterno; perchè se non ci fosse la lettera *g* di questo articolo, gli impiegati, che protestano continuamente, si potrebbero trovare colpiti dalla grave pena della destituzione.

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Pescetti, io preferisco che ella parli ancora della lettera *g*, all'articolo 22. (*Bene!*)

Le tolgo oramai facoltà di parlare su questo articolo, ed ordino agli stenografi che non raccolgano le sue parole.

PESCETTI. Scusi, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Ella doveva parlare nella discussione generale, a suo tempo...

PESCETTI. Mi sembrava che per economia di tempo...

PRESIDENTE. Ma che economia! La economia sta nella logica, e nel non confondere un argomento con un altro!... (*Vive approvazioni*).

PESCETTI *continua a parlare*.

PRESIDENTE. (*Rivolto agli stenografi*). Non raccolgano le parole dell'oratore.

(*Gli stenografi cessano di registrare le parole del deputato Pescetti — Conversazioni*)

POZZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. Ma c'è anche una proposta dell'onorevole Turati.

POZZI, *relatore*. L'onorevole Pescetti ha detto che nel pozzo della relazione non si contiene nulla di quanto egli ha narrato alla Camera.

Ebbene, io dichiaro che ho creduto mio dovere di non scriver nulla di tutto ciò. (*Approvazioni e commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha proposto un emendamento sostitutivo al secondo capoverso.

Ne do lettura:

« Il provvedimento viene pronunziato dalla Commissione disciplinare, di cui all'articolo 18 bis, alla quale l'impiegato sarà deferito con decreto del ministro su parere conforme del Consiglio d'amministrazione. La Commissione disciplinare potrà, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, ecc. (*come nel testo governativo*).

« Turati, Giacomo Ferri ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. Dirò due parole insieme sull'articolo e sull'emendamento, se la Camera mi permette, e se gli stenografi ripigliano la loro funzione, che era stata sospesa. Io sono compreso ogni giorno più di ammirazione per il carattere del mio paese. La Camera italiana, in questa sua adunanza festiva, ha meravigliosamente l'apparenza di una raccolta di scolaretti in vacanze. Si tratta di introdurre, per la prima volta, nella legislazione moderna una disposizione fundamentalissima, che disciplina uno dei fenomeni più grandi, più paurosi, più complessi, più giuridicamente, economicamente, politicamente, sociologicamente (*Eh! eh!*) importanti... (*Commenti*).

Ma è meraviglioso! C'è della gente che urla a sentir dire che il fatto della coalizione dei lavoratori non è un fenomeno di poca importanza, che è uno di quei fenomeni che danno carattere alla storia moderna, che caratterizzano la nostra era pei storici futuri. Non occorre di essere grandi filosofi per sentire questo.

Si tratta dunque di introdurre una disposizione nuova che disciplini questo grande fenomeno nel vasto mondo degli impieghi, che ogni giorno aumenta i suoi punti di contatto col mondo dell'industria, man mano che lo Stato diventa industriale, anzi diventa il più grande industriale della nazione.

Noi siamo molto allegri. Troviamo che Pescetti va fuori dell'argomento, e con l'ostruzionismo della maggioranza gli impediamo di parlare, o almeno impediamo che le sue parole siano raccolte a verbale; e facendo noi questo ostruzionismo crediamo di essere della gente molto pratica. Io reputo tutto questo mirabile: c'è forse in questa pragmatistica filosofia di completo disinteresse da tutto quello che è la vita profonda della società moderna, c'è forse una superiore filosofia, c'è forse una idealità più sublime che non sia negli animi che si appassionano delle cose profonde della vita. Ad ogni modo io non voglio ricadere nell'errore del mio amico Pescetti di far sospendere l'opera degli stenografi e di mettere così di buon umore i miei colleghi.

Dichiaro, come ho già detto nella discussione generale, che questo articolo è uno scorpione che io trangugio con voluttà. Si sa che riguardo a questo articolo,

gli impiegati nelle loro federazioni hanno detto: questo articolo non lo combattiamo perchè di scioperi non ne abbiamo fatti e non ne faremo mai. Sarebbe veramente da ingenui l'opporsi a questo articolo, quando l'interesse degli avversari è di far credere che ci federiamo per lo sciopero, mentre il contrario è il vero.

Quindi, dicono, lo accettiamo completamente.

E se, per caso, l'onorevole Giolitti improvvisamente illuminato dalla luce giuridica che emana dal capo vicino e seguace dell'onorevole Orlando, pensasse di non consegnare alla storia, che forse si occuperà di lui, questo giuridico *monstrum*, e lo ritirasse, io profiterei di un articolo del regolamento e domanderei di ripresentarlo per mio conto alla Camera. (*Si ride*).

Comunque, se voi domandate alla vostra coscienza di cittadini che noi diciamo che questa è cosa seria, questo è poi un troppo pretendere da quello spirito di buon cameratismo che è giusto esista anche fra partiti avversi in questa aula.

Quando ho visto, per esempio, tutta la Camera ridere così voluttuosamente, ed ho guardato tutte le faccie, e ho visto ridere l'onorevole Giolitti, che ride volentieri ed io me ne rallegro con lui, perchè dimostra buona salute, e la buona salute è indice anche di buon governo; ed ho visto ridere l'onorevole Sonnino, che non è davvero un mattacchione, ho visto ridere tutti perchè il collega Pescetti in quel suo gergo così vivacemente fiorentino... (*Si ride*).

Ripeto, in quel momento ero un po' triste; perchè l'onorevole Pescetti ha detto quello, che noi poveri studentelli abbiamo letto in cento sentenze di probiviri, vale a dire che il fatto dello sciopero non è rottura del contratto di lavoro. È una verità che sanno tutti i giovanetti del primo anno di giurisprudenza.

Abbiamo un subisso di sentenze, che dicono questo: lo sciopero non vuol dire abbandono del posto o dell'ufficio, ma intenzione di difendere il diritto che si connette al posto od all'ufficio; quindi è atto positivo perfettamente antitetico a quello dell'abbandono.

Tutto questo è elementare, ma ciò nonostante rende ilare la Camera. Quando poi abbiamo, non più l'abbandono del lavoro, ma l'ostruzionismo, l'ipotesi della dimissione è più strana ancora. Ma tutto questo è molto italiano; noi vogliamo im-

pedire lo sciopero. Il Parlamento tedesco o inglese avrebbe invece fatto un grande articolone, pieno di incisi, nel quale avrebbe detto: l'impiegato è giudicato da un buon tribunale, e non dal direttore generale, e poi avrebbe punito l'impiegato scioperante. Noi invece siamo più geniali e diciamo: quest'impiegato abbandona il suo posto, quindi vi rinuncia. Egli lo nega energicamente. Ora noi sosteniamo ch'egli s'inganna e che noi immaginiamo meglio di lui la sua propria intenzione. Tutto questo è geniale, bisogna convenirne, ma non è giuridico. Le finzioni giuridiche in materia penale non sono ammesse, e me ne appello all'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Se lei lo considera in rapporto al diritto privato non può impedire la clausola risolutoria; ma se lo considera come un rapporto di diritto pubblico allora l'impiegato è suddito. Per i tedeschi, nel contratto d'impiego c'è un rapporto di sudditanza. (*Benissimo!*)

TURATI. Perciò voi potete punirlo e mandarlo via, ma non potete dire che è lui che se ne vuole andare, quando afferma che vuol rimanere. Sicuramente questo sistema è allegro.

SONNINO. Il suo emendamento sull'articolo 13 ammette che, se l'impiegato non si reca al posto, ven a considerato dimissionario.

TURATI. L'articolo non è mio, ma del Ministero! D'altronde i due casi sono molto diversi; ma lasciamo andare. Per giustificare questa finzione avete dovuto ricorrere ad un abile giuoco di parole ed avete dovuto in questo articolo fare questo piccolo scambietto. Se l'impiegato abbandona il servizio noi vogliamo punirlo. Invece di dire: abbandona il servizio, diciamo abbandona l'ufficio. La parola « ufficio » ha due sensi; è materialmente il servizio, ma è inoltre la carica.

Considerando che egli abbandona per un istante la sua scranna, e giocando di parole, voi dite che abbandona la carica, che si è dimesso. Tutto questo è abilissimo, ma, ripeto, non è giuridico. Ad ogni modo, ripeto, noi accettiamo l'articolo, ma domandiamo, volendo essere seri, che la finzione, che è stata introdotta in questa forma artificiosa e subdola, venga almeno circondata da quelle garanzie che a punizioni ben minori voi accordate. Badate bene: voi punite l'individuo il quale sciopera o fa ostruzionismo: è un

reato questo di natura certamente non infamante. L'abbiamo visto per i ferrovieri: avranno fatto male, noi non li abbiamo difesi: ad ogni modo essi compivano un atto di solidarietà politica, che deve essere giudicato con criteri politici; un atto al quale molti di essi, onestissimi e coscienziosi, si credevano obbligati per un sentimento di solidarietà.

Ebbene, questo atto voi lo punite col massimo della pena, con la perdita dell'impiego e dei diritti a pensione! È una cosa enormemente grave; mentre poi voi stessi ammettete che, per questo fatto gravissimo, che può essere punito a vostro arbitrio con la destituzione (perchè la presunzione della dimissione in questo caso non vuol dire altro che destituzione) e con la perdita della pensione, vale a dire con la punizione che si dà nel caso dei reati i più turpi che si possano verificare, il ministro od il Consiglio di amministrazione possano anche discendere ad una pena insignificante, men che di polizia: all'esclusione da un esame, alla sospensione per qualche giorno: per cui voi stessi riconoscete che questo è un reato che può essere punito con la pena di morte (perchè il perdere il pane per un impiegato è quasi una pena di morte) oppure con l'ammenda di una lira. E questa è la configurazione legislativa del reato di sciopero!

L'onorevole Pescetti aveva perfettamente ragione di citarvi il codice penale. Il conflitto con l'articolo 181, come lo risolve l'onorevole Orlando? È o non è vero che il codice penale contempla questo reato e conseguentemente debbono di esso interessarsi i tribunali ordinari?

E quando il ministro od il Consiglio di amministrazione avranno deciso che un impiegato è punito per sciopero, vale a dire è ritenuto dimissionario, cioè destituito, ed egli va avanti al tribunale, e il tribunale ritiene che non vi sia luogo a procedere contro di lui perchè, per esempio, egli aveva ricevuto un torto e quindi mancava il requisito dell'abbandono « indebito » dell'ufficio, o perchè non c'era previo concerto o che so io... perchè non c'era insomma l'intesa di fare uno sciopero collettivo quale è preveduto in questa legge, in qual modo si risolverà il conflitto? Prevarrà la soluzione amministrativa, o prevarrà il tribunale? Se prevale la soluzione amministrativa sono esautorate le sentenze dei tribunali o delle

Corti di appello, le quali avranno torto di fronte a voi che siete ministro...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Potrebbero andare alla quarta sezione del Consiglio di Stato!...

TURATI. Sì, ma per una questione di forma; non per questioni di sostanza; non, per esempio, sull'esistenza del dolo!...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. .. delle due l'una: o il provvedimento amministrativo è in contraddizione colla sentenza, con il giudicato, e allora l'ipotesi sarebbe quella di una violazione di legge, e si potrebbe andare benissimo alla quarta sezione...

TURATI. ...per cui, il caso sarebbe ancora più complicato! Oltre il conflitto fra tribunale e ministro potrà nascere il conflitto fra entrambi e il Consiglio di Stato. Certo è che noi stabiliamo una disciplina meravigliosa, che deve assicurare molto la coscienza giuridica degli italiani, ed allietare il corpo degli impiegati!...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non c'è norma che non dia luogo a questo genere di questioni!... Perchè se ne sorprende?... Gli avvocati ci sono per questo!...

TURATI. ...Lo so!... I miei colleghi avvocati del gruppo socialista ne sono felicissimi... eccetto Pescetti!... (*Risa*). E, onorevole guardasigilli, che cosa farà ella quando, per esempio, il ministro avrà destituito un impiegato perchè avrà scioperato, e poi il tribunale riterrà che questi, per quanto abbia fatto male a scioperare, merita la legge del perdono, e sarà quindi al tempo stesso perdonato e destituito?

E come risolverà quest'altro conflitto?

Supponiamo che il tribunale non gli accordi la legge del perdono ma, a sensi dell'articolo 181, interdice l'impiegato dal suo ufficio per cinque o dieci giorni, che l'impiegato, insomma, sia interdetto dalle sue funzioni per alcuni giorni, mentre d'altra parte è considerato dimissionario, è destituito dal suo capo.

Per la sentenza dovrebbe ritornare all'ufficio dopo i cinque o i dieci giorni; per il decreto amministrativo non ci può più tornare... voi suspendete dall'ufficio una persona che per esso è morta!

Tutto questo dunque è bellissimo, ma noi non possiamo evidentemente approvarlo. (*Rumori*). E non possiamo approvarlo tanto più in quanto è cosa ignota a tutti

i precedenti progetti quella che voi introduce *ex novo* in questa legge.

Però, concludendo, ed è questa la ragione del mio emendamento, vorrei che il Governo traesse profitto dall'esperienza recente per essere più ragionevole.

Tutti questi assurdi siano pure consacrati, ma congegnate almeno le cose in modo che, per i condannati per sciopero, consti realmente che hanno scioperato, perchè un'altra curiosità del sistema è questa che, dato l'articolo come è, chi si presume abbia scioperato è condannato, *ipso jure* dal ministro alla massima delle pene, senza contestazione d'accusa e senza giudizio; ed è soltanto nei casi minori, quando non deve essere destituito, che interviene il giudice.

Proprio così: di regola il presunto scioperante è destituito dal ministro; però, se per caso vi siano ragioni di supporre che militino attenuanti a suo favore, allora si accorda la garanzia del giudizio per mezzo di un Consiglio di amministrazione.

Nei casi più gravi non c'è giudizio, che limiti l'arbitrio del ministro, nei casi leggeri si dà la garanzia di un giudizio amministrativo.

Ora il Governo ammetterà, anche per il recente sciopero dei ferrovieri, che i giudizi fatti ora dinanzi al Consiglio di Stato hanno chiarito questo: che furono condannate, come scioperanti, persone, che si trovavano in congedo regolare e che non avevano quindi l'obbligo di andare al lavoro; che furono condannate persone unicamente per una omonimia, essendosi scambiato il nome dell'una col nome dell'altra, cosa estremamente facile ad accadere dacchè non vi è nè contestazione d'accusa, nè interrogatorio, nè giudizio, nè testimonianze, nè nulla.

Furono anche condannate persone, che stavano a letto ammalate, con regolare certificato medico, che le esonerava dal servizio; furono condannati persino dei ferrovieri, che si recarono alla stazione per lavorare, ma furono respinti dalla forza pubblica; furono condannati come scioperanti altri, che si recarono all'ufficio, ed a cui il capo ufficio disse: i treni oggi non partono, andatevene a casa, vi richiameremo, se ne sarà il caso.

Ora tutto questo nasce appunto dalla mancanza di un giudizio.

Il nostro emendamento non fa altro che domandare che si provveda a che la condanna degli scioperanti o degli ostruzionisti sia data in seguito a un giudizio, che vi

sia una contestazione dell'accusa, che vi sia la possibilità di accertamento dei fatti, di accertamento del dolo, di ponderazione della misura di questo dolo e della sostanza delittuosa.

Questa è la sola cosa che il nostro emendamento vi domanda e sulla quale noi insistiamo. Anzi pregherei gli amici di domandare l'appello nominale.

Soltanto, e qui mi rivolgo all'onorevole Presidente, poichè il nostro emendamento accenna ad una Commissione disciplinare, che noi proponiamo, con l'articolo 18-bis, di sostituire al Consiglio di disciplina dei Ministeri, forse sarebbe il caso di sospendere la votazione dell'articolo o almeno di fare una riserva per il coordinamento perchè non si comprometta sin d'ora la questione dell'articolo 18 e seguenti sull'ordinamento della magistratura disciplinare.

E qui lasciate che, concludendo, io mi associ a quel che già ha detto il mio amico Treves, che l'altro giorno ha fatto vibrare in questa Camera così altamente una voce di pacificazione e di giustizia, pensi il Governo se non sia opportuno rimediare in qualche modo alla strage degli innocenti, che fu fatta applicando ai ferrovieri una legge, creata per reazione in un momento di sciopero. I ferrovieri scioperanti, commisero una contravvenzione per movente di solidarietà politica; passato il momento politico, che ha determinato la loro condanna, una revisione di quelle condanne s'impone. Pensi il Governo e pensi l'onorevole Giolitti, che è abile politico, mentre noi vediamo un mutamento di atteggiamenti di animo, di tattica, di tendenze nella massa dei ferrovieri, dei lavoratori industriali dello Stato, se sia veramente politico di contraddire, di screditare coloro, che di questo movimento si fanno promotori ed interpreti, col mostrare che lo Stato non cede, che esso sta intransigente sul proprio terreno e non è accessibile a quei sentimenti di temperanza politica, che furono sempre grande strumento di conservazione di tutti i governi e di tutte le istituzioni. (*Approvazioni alla estrema sinistra*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Pescetti propone addirittura la soppressione dell'articolo; ma egli ha già inteso la grave minaccia dell'onorevole Turati, che si oppor-

rebbe egli stesso a questa soppressione. D'altra parte l'onorevole Pescetti non può negare essere assolutamente impossibile, che l'impiegato, che abbandona il suo ufficio, per impedire il compimento della funzione pubblica cui è preposto, possa ancora continuare a servire lo Stato.

E la frase della quale si è servito l'onorevole Turati, cioè che si tratta in quel caso, di un atto di carattere politico, è una ragione di più per dimostrare che in quel caso v'è divorzio assoluto fra l'impiegato e lo Stato, perchè quando l'impiegato che adempie funzioni di Stato e che ha parte della sovranità, si dichiara nemico politico dello Stato, è impossibile che continui ad esserne il braccio, ad esserne il servitore. *(Approvazioni)*.

TURATI. Anche noi siamo stati messi in galera, e poi ci avete amnistiati!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma lei non era impiegato dello Stato!

TURATI. Ero qualche cosa di più, ero deputato!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lei sa, del resto, onorevole Turati, che io di quello non ho colpa alcuna...

Si capisce che uno che prende un dato atteggiamento politico, ne subisca le conseguenze, in tutti i sensi. Ma l'impiegato dello Stato, il quale vuole ribellarsi, dia le dimissioni e poi faccia quello che crede. *(Vive approvazioni)*.

Ma finchè continua ad avere in mano l'esercizio del potere pubblico, è un traditore se si mette politicamente contro lo Stato. *(Vive approvazioni)*.

TURATI. Chi scopa nelle latrine di una stazione, esercita un potere pubblico? Via!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È potere tanto pubblico che può portare la morte di una quantità di gente. Si immagini Milano senza ferrovia, per gli approvvigionamenti; e dica le classi popolari in che condizioni si troverebbero! *(Approvazioni)*.

TURATI. Io sono contrarissimo allo sciopero dei ferrovieri. L'ho sempre combattuto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo so. Io dico che...

ALBASINI-SCROSATI. Quando parlate agli scioperanti, all'Arena di Milano, l'approvate! Questa è la storia!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lasci stare, onorevole Albasini; io dico che sarebbe una vera iniquità, se non si trattassero tutti gli impiegati dello Stato alla stessa, identica stregua.

Ma, poichè a nessuno viene ora in mente di modificare la legge sui ferrovieri, così non è possibile che il Governo ammetta che gli altri impiegati debbano essere in condizioni diverse.

D'altra parte bisogna tener conto che, nel caso di cui discutiamo v'è la necessità di provvedere immediatamente per potere sostituire subito l'opera di colui che ha abbandonato l'ufficio.

Anzi credo che bisognerà arrivare al punto di dover dare in quei casi facoltà al Governo di nominare esso, direttamente ed immediatamente, senza guarentigia di sorta, un altro, al posto dell'impiegato che ha scioperato.

E credo che chiunque si trovasse al Governo, di fronte allo sciopero assumerebbe la responsabilità di prendere l'impiegato dovunque lo trovi, per sostituire l'altro che ha scioperato. *(Interruzione del deputato Treves)*.

Immagini, onorevole Treves, che scioperino i carcerieri. Vuole che lasci uscire i carcerati? Ma io nomino carceriere il primo che trovo per la strada *(ilarità — Approvazioni)*.

TREVES. Anche se è stato lui carcerato fino al giorno prima?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente: si tratta di tale necessità di Stato che non è immaginabile che il Governo non abbia i mezzi per provvedere immediatamente: e quindi è perfettamente logico che a colui che dica: « me ne vado » lo Stato lo saluti e dica: « non vi riconosco più ».

Credo che l'onorevole Turati, del resto, non si sia fatto in alcun modo l'illusione che fosse possibile fare un trattamento diverso tra classe e classe di impiegati; e poichè qui è riprodotto testualmente l'articolo della legge che è in vigore per i ferrovieri, prego la Camera di volerlo votare senza modificazione alcuna. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, insiste nella sua proposta?

PESCETTI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Turati?

TURATI. I miei amici dicono che non conviene fare la votazione nominale, e me

ne dispiace moltissimo; ma votiamo per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito la proposta dell'onorevole Pescetti che non è accettata dal Governo:

(Non è approvata).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Turati che neppure essa è accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Viene ora il seguente articolo 14-bis, presentato dall'onorevole Turati ed altri:

« Quando, a sensi dell'articolo 8, le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati siano conferite a persone che non abbiano già impiego nella amministrazione rispettiva, dovranno essere specificati nel decreto gli eccezionali motivi di servizio che lo hanno determinato.

« Alle promozioni in genere deve provvedersi nel termine di tre mesi dal giorno in cui si verificano le vacanze, o nel termine di sei mesi quando si tratti di promozione per esame.

« Turati, Bissolati, Barzilai, Treves, Rondani, Silva, Zerboglio, Gattorno, Montemartini, Badaloni ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgerlo.

TURATI. Sarò brevissimo e svolgerò quasi telegraficamente il mio articolo; anzi rinunzierei quasi alla parola se l'onorevole presidente del Consiglio mi facesse prima conoscere il suo pensiero in proposito.

Ho ripresentato in forma di articolo aggiuntivo con dieci firme, secondo il regolamento, quei due emendamenti che avevo presentato all'articolo 8 e che sono decaduti pel mio momentaneo allontanamento dall'Aula.

Si tratta della nomina al posto di direttore generale e delle promozioni.

L'articolo 8 stabilisce innanzi tutto che il grado di direttore generale possa essere conferito anche a persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Ora ho creduto di farmi interprete di di un desiderio, che non è della plebe degli impiegati, dei peggio reclutati, di quelli dei più bassi gradi, di cui parla volentieri l'onorevole presidente del Consiglio, ma specialmente dei più alti gradi, poichè mi sembra che, quantunque derivi dalla aristocrazia degli impiegati, meriti di essere accolto.

Questi impiegati si lamentano che sia stabilita la facoltà di assumere i direttori generali al di fuori della Amministrazione senza alcuna garanzia che tuteli le legittime aspettative di coloro che hanno fatto la carriera.

E non hanno torto, poichè che cosa è che migliora gli impiegati? La speranza di poter salire agli alti gradi: perciò, quando, ad un dato punto, si concede piena libertà al Governo di assumere dal di fuori il primo venuto, evidentemente si toglie loro la spinta interna e l'aspettativa legittima di salire ai più alti gradi degli organici della Amministrazione.

Essi perciò domandano, e mi pare che abbiano ragione, che l'assunzione del direttore generale al di fuori della Amministrazione non possa essere che un caso eccezionale, dovuto ad eccezionali motivi e quindi giustificato con ragioni di servizio nel decreto che vi provvede.

Questo è il primo emendamento sul cui concetto io credo siamo tutti d'accordo, poichè, in fondo, per appoggiarlo, mi basterebbe prendere la relazione della Commissione nella quale l'onorevole Pozzi insiste nel lamentare i gravissimi pericoli di questa facoltà concessa al Governo.

In alcuni casi questa facoltà si comprende, e nessuno la nega, quando non vi sia fra i capi divisione alcuna persona adatta: così, nessuno è insorto quando si è nominato Corrado Ricci alla direzione delle antichità e belle arti; ma deve esser sempre una eccezione e la stessa relazione alle pagine 6 e 7 augura che sia usata soltanto in casi eccezionalissimi per non tradire le legittime aspettative degli impiegati di carriera.

Qui, ripeto, siamo tutti d'accordo, e non si tratterebbe che di precisare questo concetto nella legge.

L'altro emendamento, che ho fuso nel mio articolo aggiuntivo, si riferisce alla vessata questione della vacanza dei posti.

Tutti sanno che quando si rendono vacanti i posti, si dovrebbero coprire subito; specialmente col sistema dei ruoli chiusi si dovrebbero coprire immediatamente promovendo quelli che vi hanno diritto; tutti sanno, perchè fu lamentato molte volte dalla Giunta del bilancio, come, invece, per ragioni spesso di economia, che è però ingiusta, perchè fatta a danno dei diritti legittimi degli impiegati, si tengano appositamente, per mesi e mesi, qualche

volta per anni, scoperti i posti, per lucrare la differenza degli stipendi, mantenendo quindi quegli impiegati ad uno stipendio più basso di quello che corrisponderebbe alle esigenze degli organici ed al lavoro che realmente debbono fare; perchè, se questi posti ci sono, si suppone che ci sia un lavoro che a quei posti si conviene e che quel lavoro si faccia anche durante la vacanza dei posti rispettivi.

Quindi in realtà lo Stato diventa cattivo debitore dei suoi impiegati: domanda loro una funzione, e si rifiuta di pagare il prezzo stabilito come corrispettivo.

E poichè queste economie sul bilancio raggiungono alle volte il 5 per cento (vanno dal 2 al 5 per cento secondo i vari Ministeri) e si risolvono in milioni che sono veramente sottratti (è la parola) alle tasche degli impiegati, domandiamo non, come vorrebbero gli impiegati, che dal giorno della vacanza fosse coperto il posto o, per lo meno, che lo stipendio relativo fosse pagato con effetto retroattivo dal giorno in cui la vacanza avvenne (questa pretesa sarebbe logica ma forse anche troppo logica e rigida), ma vi domandiamo che, almeno, il Governo imponga a se stesso di non continuare in questo abuso a danno degli impiegati, e si obblighi a coprire le vacanze entro tre mesi o, al massimo, sei mesi, quando la promozione debba avvenire per esame per lasciare tutto il tempo alle pratiche occorrenti.

Sono tutte cose di buon senso che non potranno essere combattute da nessuno, neanche col sorriso, e che quindi dovrebbero essere accolte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Procurerò, più che mi sarà possibile, di non sorridere, visto che l'onorevole Turati considera il sorriso quasi come un atto di poca deferenza, il che non è assolutamente vero. Del resto vedo che anche egli mi ricambia un sorriso, il che vuol dire che, in quest'atto, non v'è nulla di men che deferente.

L'onorevole Turati presenta un articolo aggiuntivo diviso in due parti. Con la prima, dopo di avere richiamato il principio contenuto nell'articolo 8, col quale le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati sono deliberate in Consiglio di ministri, e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'am-

ministrazione dello Stato, egli vorrebbe che questi posti per regola generale si dessero a funzionari del grado inferiore, e solo per eccezionali e specificate ragioni di servizio, da indicarsi nel decreto di nomina, potessero conferirsi a funzionari di altre amministrazioni o ad estranei.

Ora io credo che questa disposizione non cambierebbe assolutamente nulla nella sostanza, perchè lo stabilire che, per regola generale, debba essere nominato direttore generale l'impiegato, che occupa il posto immediatamente inferiore, non è possibile.

Il posto di direttore generale implica così alte responsabilità, e richiede qualità così eccezionali, che è abbastanza frequente il caso di trovare un funzionario adatto a fare il direttore generale nell'ambito di tutta l'amministrazione, ma non sempre lo si trova solo nel grado immediatamente inferiore.

Al Ministero dell'interno può occorrere di prendere come direttore generale, non un capo di divisione, ma un prefetto. Questo è successo frequentemente, sia detto senza far torto alcuno all'amministrazione stessa.

Aggiungo poi che, per parte mia, ammetto la nomina di estranei come cosa di natura assolutamente eccezionale, e, difatti, in Italia non si è mai verificato il caso di essersi nominato direttore generale al di fuori della categoria dei funzionari se non per ragioni veramente serie, perchè poi bisogna anche tener conto che un ministro ha un'interesse personale grandissimo ad assicurarsi un direttore generale di vero valore, perchè risponde lui direttamente dell'opera di questo direttore generale, che firma per il ministro.

Il dire poi che, quando avviene questa nomina eccezionale, si debba specificarne la ragione nel decreto di nomina, (poichè l'onorevole Turati dice nella sua proposta che debbono essere nel decreto specificati gli essenziali motivi di servizio che hanno determinata la nomina), porterebbe alla conseguenza di dover fare una biografia negativa di tutti gli impiegati, e a dichiarare il tale o il tale altro incapaci di esercitare le funzioni di direttori generali.

Sarebbe una espressa dichiarazione di incapacità dell'amministrazione contenuta nel decreto, perchè, per lo più, la ragione per la quale si prende un direttore generale dal di fuori, sta in questo: che non si trova internamente.

Ora, obbligare il Governo, nel momento in cui si vede nella necessità di prendere un direttore generale fuori dell'amministrazione,

a fare ancora tutte queste dichiarazioni, che esautorano l'amministrazione stessa, non sarebbe cosa buona; e d'altra parte l'onorevole Turati comprende che se si contenta di una motivazione generica, è molto facile farla, anche quando non vi sia una ragione seria per questo provvedimento.

È una materia che va lasciata evidentemente alla responsabilità del Governo ed è questo proprio il caso in cui la responsabilità del ministro è direttissima, perchè si tratta di nominare uno dei suoi collaboratori, ed in ciò la responsabilità del ministro non può essere quella generica sopra atti che non ha conosciuti, ma è una responsabilità sua personale.

Quanto all'altra disposizione di prescrivere che le promozioni debbano seguire entro tre mesi dal giorno in cui si verificarono le vacanze, o nel termine di sei mesi quando trattasi di promozione per esame, credo che questo desiderio degli impiegati si riferisca ad un tempo molto lontano. Vi fu, è vero, un tempo, molti anni fa, quando le condizioni del bilancio erano tristissime, che ogni ministro si trovava imbarazzatissimo ad andare innanzi coi fondi del bilancio, e si lasciava vacante un certo numero di posti, per realizzare una economia che serviva per coprire altre spese dell'amministrazione stessa.

Ma ora fortunatamente i nostri bilanci comprendono nei capitoli del personale tutta la somma che occorre per pagare il ruolo completo. Non si fa nella formazione del bilancio una detrazione, come si faceva una volta, e che doveva essere colmata con vacanze artificialmente tenute. Ora si iscrive in bilancio l'intera somma che importa l'organico, e quindi non vi è più alcuna ragione per cui il ministro abbia interesse a ritardare le promozioni, che di fatto non si ritardano più.

Ma il prescrivere in modo assoluto tre mesi o sei mesi può portare inconvenienti. Vi potrà essere il caso, per esempio, di un posto abbastanza delicato, che è opportuno coprire con una determinata persona, ma bisogna aspettare che quella determinata persona abbia espletato un mandato affidatogli, e questo può richiedere più di tre mesi.

Quanto agli esami poi, generalmente essi si danno una volta all'anno. Ora se tutti quelli che hanno preso parte all'esame precedentemente sono già collocati, bisognerà aspettare che si diano di nuovo gli esami: e non è possibile stabilire dei periodi troppo vicini a questi grandi esami senza serio disturbo dell'amministrazione.

Per queste considerazioni io pregherei l'onorevole Turati di non insistere su quest'articolo aggiuntivo, persuadendosi che è sistema tenuto costantemente dal Governo quelli di fare le promozioni più rapidamente che sia possibile, perchè nessuno può avere in mente di recare un danno ingiusto agli impiegati che non lo meritano.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, insiste nella sua proposta?

TURATI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio e la ritiro.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di presentare alcuni disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i due seguenti disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione, del Ministero dell'istruzione pubblica pel 1907-908; Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero delle poste e telegrafi pel 1907-908 e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1908-909: disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico ».

Questi due disegni di legge sono di competenza della Giunta generale del bilancio, e pregherei la Camera di volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti e trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

L'onorevole ministro chiede poi che ne sia dichiarata l'urgenza.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. Procedendo nella discussione del disegno di legge sugli impiegati, passiamo all'articolo 15:

« La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità ».

A questo articolo 15 gli onorevoli Turati e Giacomo Ferri propongono di sostituire:

« La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio a sensi dell'articolo 13 fanno perdere, » ecc. (come nel testo governativo).

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. Telegraficamente, tanto più che ho già accennato sull'articolo 12 al contenuto di questo emendamento. La portata di questo articolo è questa: tutti coloro che sono dimissionari rinunciano con questo ad ogni diritto a pensione.

È una disposizione molto dura, e nei precedenti disegni, come l'onorevole Giolitti sa, questa conseguenza delle dimissioni non era così duramente fissata; anzi nel progetto Zanardelli, mi pare, in quello Pelloux, in quello Nicotera-Rudini, ecc. era stabilito che i diritti a pensione del dimissionario fossero mantenuti.

Ad ogni modo, io non ho niente da obiettare su questo argomento, sul quale non ho portato la mia speciale attenzione. Ho portato invece la mia attenzione sopra un altro punto.

Questo articolo, combinato con l'articolo 14, il quale crea quella tale dimissione fittizia che deriva dallo sciopero, produce la conseguenza, che chi abbia abbandonato il servizio, anche per un'ora, anche per un movimento di solidarietà, per lo meno scusabile, se non anche lodevole, viene a perdere non solo il posto, ma anche qualsiasi pensione od indennità che si fosse procurata in una lunga carriera.

Vale a dire che colui che, per un movimento di solidarietà, ha abbandonato per un'ora il suo posto è considerato delinquente molto più pericoloso e molto più degno di pena, che non chi sia stato condannato per un reato grave, pel quale ci sarà ancora una Commissione che giudicherà se la destituzione porti o no l'intera perdita della pensione. Certamente è considerato come un delinquente più punibile di tutti quelli che sono punibili con la destituzione, secondo l'articolo 23.

Ora questo mi pare eccessivo e credo che sembrerà eccessivo anche alla Camera. Stabiliamo pure che lo sciopero debba essere punito, stabiliamo pure la massima che debba aver luogo la destituzione; ma quando si tratta di stabilire che colui, che viene dichiarato dimissionario per forza, dopo 25

o 30 anni di lavoro, debba perdere non solo quello che lo Stato contribuirebbe per la sua pensione od indennità, ma altresì quello che egli ha lasciato del suo nelle casse dello Stato, come ritenuta sullo stipendio, io credo che in questo caso si debba essere più cauti.

Crederei perciò che questo inciso dovesse essere eliminato, e che il caso dello sciopero, in cui la dimissione è fittizia, venisse equiparato ai casi più gravi, pel quali vi sono le punizioni disciplinari gravi, ma è riservato il diritto alla indennità o alla pensione.

PRESIDENTE. Vi è anche un articolo sostitutivo dell'onorevole Pescetti, identico a quello dell'onorevole Turati: Sostituire: « la dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio a norma dell'articolo 13 fanno perdere ogni diritto a pensione o ad indennità ».

Non essendo presente l'onorevole Pescetti, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Quando la legge dichiara che colui il quale fa sciopero è dimissionario, fa una presunzione *iuris et de iure*, che pone questo impiegato nella stessa condizione di tutti gli altri che abbiano dato volontariamente le dimissioni. Non è possibile fare due categorie di coloro che abbiano dato le dimissioni.

Noti poi l'onorevole Turati che con questa sua disposizione vi sarebbe un eccitamento a fare lo sciopero. Colui, infatti, che desidera di essere messo in pensione, e non riesce ad avere un decreto di collocamento a riposo, farebbe sciopero ed allora prenderebbe la sua pensione (*Ilarità*); quindi, invece di infliggergli una pena, noi verremmo a dargli un premio.

Per queste ragioni non mi è possibile accettare l'emendamento dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, insiste?

TURATI. Insisto, perchè perdere il pane non è un premio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Turati.

(Non è approvato).

Metto quindi a partito l'articolo 15, come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 16.

L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio di amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli onorevoli Turati, Sacchi, Barzilai, Romussi, Vicini, Agnini, Berenini, Zerbo-glio, Giacomo Ferri, Fera, propongono la soppressione del secondo comma di questo articolo.

BARZILAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. Poche parole. Il secondo comma dell'articolo 16 mi fa l'impressione che noi ci troviamo dinanzi ad un codice disciplinare nel quale tutti gli articoli assicurino ad una determinata categoria di funzionari una serie di diritti e nel quale poi vi sia un altro articolo nel quale si dica che è in facoltà del ministro dal quale quei funzionari dipendono di non far niente di tutte le cose che si sono dette prima.

Infatti, quando si ammette che un ministro possa dispensare un impiegato dal servizio, è evidente che nella frase « interessi del servizio » possono entrare motivi non legittimi per cui si voglia ottenere il licenziamento dell'impiegato. Credo dunque che questo articolo sia molto pericoloso per quella stabilità dell'impiego che la legge dovrebbe garantire; comprendo che molte volte vi sieno di mezzo gli interessi del servizio; ed appunto perciò occorre trovare una formula per cui non debbano entrare nelle deliberazioni, motivi diversi da quelli che sono enunciati.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Non ho emendamenti da

proporre, però desidero avere alcuni schiarimenti dalla cortesia dell'onorevole presidente Consiglio.

Questo articolo 16 comincia col disporre che l'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato; a questo proposito desidererei sapere da chi debba partire la prima dichiarazione di inabilità, perchè i pareri di cui si parla poi debbono essere dati sopra questa primitiva deliberazione.

In quanto alla dispensa dal servizio, che può essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio, non potrei trovare a ridire su di essa, qualora fosse determinata da una riforma del servizio stesso.

Mettiamo infatti che si facciano soppressioni di certi rami di servizio; è evidente allora che questa soppressione porti con sé come conseguenza, la dispensa dal servizio: è il caso appunto che è già stato citato degli impiegati del macinato che sono stati dispensati dal servizio perchè ne era stata soppressa per legge la funzione.

Un'altra domanda io debbo fare a questo proposito; desidererei sapere se vi sia qualche legge la quale contempra la condizione degli impiegati dispensati dal servizio in forza di una riforma legislativa od amministrativa, perchè per ragioni economiche e finanziarie, essi sono degni di ogni considerazione.

Desidererei anche sapere, dal momento che l'articolo dice che la dispensa dal servizio deve essere preceduta, per gli impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, e che invece, per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda, se l'onorevole ministro non creda giusto che debba essere equiparata la condizione del direttore generale e di quelli che hanno un grado inferiore, nel senso di concedere anche a questi ultimi il diritto di potere esporre le proprie ragioni.

E, se non si vuole incomodare il Consiglio dei ministri a sentire anche il vicedirettore od altro subalterno nella scala organica, si potrebbe, per lo meno, accordare ad essi il diritto di essere sentiti dal Consiglio d'amministrazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo articolo prevede due casi di dispensa dal servizio: il primo, perchè l'impiegato sia riconosciuto inabile; il secondo, perchè tale dispensa sia necessaria, nell'interesse del servizio. Quindi, non si parla di convenienze; ma di necessità assoluta di servizio. E, come garanzia che non vi possa essere abuso, è stabilito, tranne che pel direttore generale e per l'impiegato parificato a direttore generale, di cui parlerò dopo, che vi debba essere, prima, il parere del Consiglio d'amministrazione e poi la deliberazione del Consiglio dei ministri. Evidentemente, qui, si vuol lasciare al Governo un rimedio eccezionale, pel caso che raramente accade, ma che pur si può verificare per circostanze gravissime, della necessità assoluta della dispensa dal servizio.

L'onorevole Cavagnari domanda quali siano le conseguenze di questa dispensa. L'impiegato dispensato in questo modo, ha diritto al collocamento a riposo ed alla pensione, ai termini della legge sulle pensioni: perchè solamente la destituzione che si dà col parere di una Commissione speciale, importa la perdita della pensione.

L'onorevole Cavagnari osserva che, pei direttori generali, non v'è che il Consiglio dei ministri. Ma si tratta di funzionari che sono così direttamente conosciuti dal Consiglio stesso dei ministri, e che hanno un rapporto così diretto coi ministri, che allora l'atto diventa un atto politico. Il Consiglio dei ministri che dispensa dal servizio un direttore generale, compie un atto che importa la responsabilità diretta degli stessi ministri: perchè essi non possono non averne personale conoscenza.

Di più, come garanzia, v'è l'ultimo capoverso; il quale dice che « il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio d'amministrazione ». Dunque, obbligo di sentire il Consiglio d'amministrazione; obbligo di una deliberazione del Consiglio dei ministri, ed obbligo di esprimere nel decreto i motivi precisi che hanno prodotto la necessità di tal provvedimento, nell'interesse del servizio.

Dice l'onorevole Cavagnari: ma il Consiglio d'amministrazione come procederà? Questa materia è deferita al regolamento.

Ogni singola Amministrazione stabilisce le norme di procedura da seguirsi dai Consigli d'amministrazione, fra le quali vi può essere, evidentemente, quella di sentire l'impiegato, prima di procedere alla proposta d'una dispensa dal servizio.

Non ho difficoltà di dire che, in questi casi, nei decreti speciali, s'indicheranno i motivi del provvedimento preso, per cui l'impiegato sarà messo in condizione di difendersi con piena larghezza, avendo facoltà di produrre documenti e di far valere in qualunque modo le sue ragioni.

Ma il sopprimere, come vorrebbe l'onorevole Turati, il secondo capoverso, ed ammettere che mai, per nessuna ragione, per quanto corretta sia, si possa far luogo, nell'interesse del servizio, a questa dispensa, quando pure la dispensa stessa sia necessaria (come dice la legge) nell'interesse del servizio, sarebbe andare al di là di qualsiasi inamovibilità.

Nemmeno nella magistratura si può giungere a questo punto. Ora, qui, la procedura mi pare sia completa: parere del Consiglio d'amministrazione; deliberazione del Consiglio dei ministri; cenno del parere emesso dal Consiglio d'amministrazione nel decreto, in cui deve essere espressamente indicata la causa del provvedimento che si prende.

Vi sono le massime garanzie che, in via amministrativa, si possano accordare.

D'altra parte si tratta di casi molto limitati di numero: perchè io, per esempio, da molti anni in qua, non ricordo di aver promosso alcuno di questi provvedimenti.

Ma non si può negare al Governo questa facoltà, quando si tratti non d'interesse del servizio, ma di necessità del servizio stesso.

Per queste ragioni, pregherei il proponente dell'emendamento di non insistervi.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha proposto questo emendamento:

Al comma 3° sostituire:

« La dispensa dal servizio dovrà essere pronunciata dalla Commissione disciplinare, alla quale l'impiegato dovrà essere deferito con decreto del ministro, preceduto da parere del Consiglio di amministrazione per l'impiegato avente grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale; dal Consiglio dei ministri per gli altri.

Comma ultimo: soppresso.

Turati, Sacchi, Barzilai, Romussi, Vicini, Agnini, Berenini, Zerboglio, Giacomo Ferri, Fera ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. Secondo l'onorevole presidente del Consiglio la facoltà di dispensare dal servizio, per una ragione generica d'interesse del servizio...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Necessità di servizio.

TURATI. ...dipende da uno stato di necessità in cui si troverebbe il Governo; e allora siamo fuori da ogni stato giuridico.

Senonchè io domando: voi potete già mandar via un impiegato perchè ha scioperato, perchè ha fatto ostruzionismo, perchè è inabile, perchè l'età lo mette in condizione di essere mandato via, perchè riducete i ruoli o abolite l'ufficio, perchè ha commesso delle mancanze disciplinari, per negligenza ecc, ma quale altro interesse del servizio possiamo figurarci per cui si possa mandar via un impiegato?

Ad ogni modo questo interesse del servizio dovrebbe risultare, da un dibattimento, con contestazione ed in contraddittorio.

Altrimenti, questo comma, come diceva benissimo l'onorevole Barzilai, è la negazione di tutta quanta la legge.

Se voi lasciate questo articolo, abolite tutti gli altri, perchè non esiste più nessuna garanzia, una volta che il ministro dice: « per l'interesse del servizio siete sospeso », non v'è luogo più a rimbeccare; questo significa l'abolizione della legge: quest'articolo vuol dire che tutti gli altri sono soppressi.

Ammetto che tutto questo non avrà grande importanza pratica, che ella, onorevole Giolitti, non abuserà mai, che nessuno abuserà mai di questo strano potere; ma domando: perchè facciamo una legge per introdurre un abuso di cui non si userà mai? Io capisco che si possano commettere arbitri senza codificarli, ma non capisco perchè si debba codificarli quando non si ha l'intenzione nè la previsione di doverli mai commettere; mi pare che questo sia un sistema assolutamente inaccettabile ed al quale io ed i miei amici ci opponiamo, anche per una ragione di serietà e di rispettabilità, non tanto morale, quanto intellettuale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevole Turati, noi facciamo una legge per stabilire delle garanzie, che ora non vi sono, perchè infatti adesso proponiamo che, prima che un impiegato possa essere licenziato dal servizio, si debba sentire il parere del Consiglio di

amministrazione, provocare una deliberazione del Consiglio dei ministri ed emettere un decreto motivato.

Queste sono garanzie così serie che è molto difficile che possano nascerne abusi.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, mantiene il suo emendamento?

TURATI. No, no; non insistiamo.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 16 così come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 17.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 14, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora, ad avviso del Consiglio di amministrazione siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso è iscritto nel grado e nella classe a cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.

L'impiegato dichiarato dimissionario di ufficio per motivi indicati nell'articolo 14 non può essere riammesso: egli può soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfa alle condizioni stabilite dall'articolo 5 per l'ammissione ad impiego civile.

A questo articolo gli onorevoli Turati e Giacomo Ferri propongono il seguente emendamento:

Nel primo comma, sopprimere l'inciso: « o da quelli indicati nell'articolo 14 ».

Onorevole Turati, mantiene questo emendamento?

TURATI. Per coerenza ai voti precedenti della Camera, ritiro questo emendamento, che si riferiva alla riammissibilità dell'impiegato scioperante. I voti precedenti mi fanno credere che, probabilmente, (*Si ride*) questo emendamento non sarebbe accolto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 17 testè letto.

(È approvato).

Art. 18.

Per gl' impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati di minor grado, il Consiglio di amministrazione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice-direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene.

Unimpiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Pescetti.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. In questa discussione è stata ricordata parecchie volte la solidarietà assunta dall'onorevole Giolitti con l'onorevole Zanardelli nella presentazione del progetto del 1903. Mi viene in questo momento una reminiscenza, che, forse, l'interesse politico della discussione mi consiglierebbe a respingere, ma che la lealtà mi suggerisce di ricordare.

Io rammento che un giorno l'onorevole Zanardelli, parlando di questa legge, alla quale aveva dedicate grandissime cure e che aveva regolata con quell'alto senso di eucritmia giuridica che era nel suo cervello e nella sua coscienza, mi diceva così: però Giolitti dice che con questa legge non potrà fare il ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Questo è vero!

BARZILAI. La solidarietà quindi dell'onorevole Giolitti con l'onorevole Zanardelli in questa legge era solidarietà formale

e politica, ma non v'era perfetta unità di pensiero nelle varie disposizioni. E questo dico perchè, in sostanza, non basta aver messo la firma sulla copertina di un disegno di legge per doverne portare propria responsabilità completa.

Ma io ricordo questo a riguardo dell'articolo 18 per stabilire una circostanza di fatto, che, nella materia dei Consigli di disciplina, non sarebbe possibile fare una eccezione al convincimento dimostrato dall'onorevole Giolitti nei sensi presso a poco simili a quelli del nostro emendamento, perchè nella relazione Giolitti del 1883 vi è confermato lo stesso principio (e quella è un'opera tutta sua) che poi nel progetto Zanardelli del 1903 è riproposto, cioè il convincimento essere opportuno che in queste Commissioni, particolarmente quando abbiano funzioni disciplinari, entrino con gli elementi direttivi del dicastero di cui si tratta, anche elementi estranei al dicastero stesso.

La Camera sa come vi siano in questa materia, nei diversi Stati, correnti diverse; per esempio, in Inghilterra e in Germania abbiamo addirittura corti di giustizia che giudicano degli impiegati; vere corti con elementi prevalenti di magistrati.

In Inghilterra non vi è garanzia di nessuna specie, ma sentivo ricordare un giorno per destituire un portallettere, in Inghilterra una volta si è portato alla Camera dei Comuni un incartamento di 2100 documenti, tanto la forza della consuetudine vale in quel paese anche all'infuori delle guarentigie politiche.

È veramente notevole il fatto che, eccetto il progetto del 1870, tutti gli altri progetti, fino a quello del 1903, contenessero la garanzia che noi chiediamo su questa materia.

Ora è arrischiato, mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio, l'affermare che l'esperienza collettiva di tutti coloro che hanno preparati questi progetti si fosse a tal punto ingannata, che sia giusto e vero invece che soltanto i direttori generali, e, a preferenza di ogni altro, i direttori generali di un Ministero, siano i più competenti e i più atti a rendere giustizia ad un impiegato, anche per la ragione che voi avete allungato adesso il codice dei delitti e delle pene degli impiegati.

Adunque nel giudizio che si deve pronunciare in materia disciplinare, per esempio, c'è anche una parte di diritto, una

parte di interpretazione, una parte critica, e quindi l'intervento o di un consigliere di Stato o di consiglieri di appello o di consiglieri di cassazione anche da questo punto di vista conferirebbe a questi giudizi una maggiore serietà, una maggiore guarentigia.

Ma poi sappiamo come in un dicastero, fra gli altissimi funzionari che lo reggono, vi sia una certa naturale solidarietà.

Ora, quando un direttore generale porta un'accusa contro un impiegato che egli ha nella sua coscienza il convincimento sia indegno dell'ufficio, è ben difficile che questa indipendenza vi possa essere, che i suoi colleghi si vogliano coalizzare contro di lui. Quindi anche da questo punto di vista si scorge l'opportunità che elementi estranei entrino a formare queste Commissioni.

Per la esperienza delle domande rivolte al ministro fino ad oggi, fino a questo momento, e pel proposito manifestato di non accettare in sostanza emendamenti, non posso avere grande illusione davvero sulla possibilità che su questo punto egli accolga una modificazione. Ma certo è che fra tutte le disposizioni della legge, questa pare a noi una delle più gravi, perchè veramente appunto nel momento in cui si accrescono le sanzioni e si moltiplicano i casi d'applicazione di esse agli impiegati, occorrerebbe che il giudizio fosse organizzato per modo da dare la più sicura e la maggiore guarentigia di giustizia.

In questo senso e per queste ragioni noi sosteniamo l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Zerboglio, il quale ha presentato un ordine del giorno del quale do lettura:

« La Camera, ritenendo che, per quanto riguarda la parte disciplinare, il disegno di legge non determina convenientemente i limiti del potere disciplinare rispetto al diritto penale comune, e mal provvede a quanto concerne le norme procedurali;

« invita il Governo a meglio regolare la materia e passa all'ordine del giorno.

Zerboglio, Montemartini, Bissolati, Campi Numa, Pescetti, Andrea Costa, Gaudenzi, Morgari, Comandini, Treves, Pozzato, Rondani, Agnini, De Felice-Giuffrida, Turati ».

Onorevole Zerboglio, ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

ZERBOGLIO. Onorevoli colleghi, con l'articolo 18 si può dire che principiano formalmente le disposizioni intese a regolare la disciplina in mezzo agli impiegati.

Ho detto formalmente, e non l'ho detto a caso, perchè sostanzialmente noi abbiamo votato (cioè veramente io non ho votato, ma la Camera ha oramai deliberato) in merito ad un altro articolo che contiene effettivamente una pena, ed una pena non lieve, anzi forse la più grave di tutte quelle contenute nella legge.

Parlo dell'articolo 14, messo non a caso fuori delle disposizioni di carattere giuridico, perchè assumesse una vernice giuridica, in quanto che se si fosse collocato nella parte disciplinare, tutte le osservazioni giustissime esposte dai miei colleghi avrebbero avuto maggiore ricalzo dimostrando con più efficacia le deficienze giuridiche dell'articolo stesso.

Ma oramai, purtroppo, cosa fatta capo ha.

Veniamo dunque alle altre disposizioni. Orbene io ho la persuasione sincera che se la Camera non si trovasse in una specie di ossessione antilegislativa, (e dico ossessione antilegislativa per quanto si legiferi a tutto spiano, poichè io intendo per dettar leggi non il registrarle ma il discuterle ed esaminarle) converrebbe con me che coll'articolo 18 e seguenti noi facciamo uno dei peggiori codici disciplinari che si possano immaginare.

Io non intendo perdermi in disquisizioni puramente dottrinarie o teoriche, ma non so non ricordare, — e mi spiace che non sia presente l'onorevole Orlando, maestro in materia, — la differenza tra il potere disciplinare e il diritto penale.

In un codice di disciplina questa differenza deve mantenersi completa, perchè diversamente noi facciamo una legge, che si trova in conflitto con altre leggi dello Stato. Noi potremmo compilare un Codice penale per gli impiegati, come c'è il Codice penale per i militari, e in esso potremmo dire tutto quello, che ci pare e piace, ma, quando facciamo un codice disciplinare, noi non possiamo regolare con questo codice ciò, che è già governato dalla legge comune, perchè allora mettiamo il cittadino impiegato in condizione di inferiorità di fronte agli altri cittadini, e, — avvicinandolo all'antico mirmillone rimpetto al reziario, — così da non poter districarsi da nessuna parte, stretto dal codice disciplinare da un lato, e dal Codice penale dall'altro, alla

mercè di chiunque voglia impedire ogni espansione della sua attività.

Un codice disciplinare, perchè sia ben fatto, deve contenere anzitutto disposti, che non siano vessatori e siano determinati con precisione.

Non vessatori, appunto per la posizione, nella quale si trova l'impiegato; al quale non bisogna creare angustie che lo pongano in uno stato di irritazione continuata a detrimento del proprio dovere.

Noi poi dobbiamo determinare quali siano le infrazioni, perchè le infrazioni disciplinari non sono quali le può immaginare la persona incolta.

Ve ne sono alcune più gravemente punibili di quelle contemplate nel Codice penale.

Quando penso alla punizione, che priva per parecchi mesi dello stipendio l'impiegato; quando penso alla destituzione vedo che ci troviamo rimpetto a penalità, che non si debbono applicare se non per colpe esattamente definite.

È stato già osservato — è cosa che salta facilmente agli occhi — che molti disposti di questa legge sono indeterminatissimi. Anche là, dove ci dovrebbe essere un *fumus* di determinazione, c'è spesso la determinazione che io chiamo... indeterminata.

Per esempio, noi abbiamo la lettera e dell'articolo 22 (io posso parlare anche su questo articolo in quanto investo tutta quanta la parte disciplinare) che dice: «per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine, o tolleranza di gravi abusi».

Ora, questa è una di quelle che io credo di poter battezzare a proposito «determinazioni indeterminate»; cioè, noi facciamo indicazioni le quali non sono che la ripetizione continuata delle indeterminazioni di cui è contornata tutta la disposizione legislativa.

Forse, perchè noi abbiamo messo assieme un'accozzaglia di espressioni, possiamo credere di aver definito chiaramente il nostro pensiero?

Tutto quanto il disegno di legge è invaso e pervaso da questo difetto di determinatezza.

Un altro esempio, quello delle raccomandazioni procurate.

Come si fa a determinare se una persona sia procurata una raccomandazione? Come si potrà stabilire se una raccomandazione sia stata volontaria da parte di colui

che l'ha fatta, o se invece sia stata invocata da colui in favore del quale la raccomandazione medesima venne presentata? Io non voglio fermarmi su questo punto, perchè molti altri ne hanno discusso: io mi voglio fermare particolarmente sopra un altro; sulla mancanza di distinzione fra la violazione delle norme penali e la violazione della disciplina. È evidente che noi possiamo concepire un reato il quale porti alle conseguenze di sanzioni disciplinari. Questo è inoppugnabile, come quando si dice che una condanna penale porta una reazione disciplinare. È certo che noi abbiamo un reato il quale ha due effetti: l'effetto di fronte alla legge penale comune, e l'effetto di fronte alla situazione particolare dell'impiegato.

Comprendo invero la necessità di conservare in modo particolare la disciplina, che si può definire come un grande pensatore nostro definiva il diritto. Diceva Roberto Ardigò che il diritto è la forza specifica della società. Io potrei dire con una certa approssimazione che la disciplina è la forza specifica di certi determinati organismi rivolti ad un dato obbietto. Se è vero dunque che la disciplina è questa forza specifica, io riconosco perfettamente che vi sono momenti nei quali tutte le infrazioni si vengono a incontrare.

Però non deve mai avvenire quello che accade invece in questo disposto di legge, che il medesimo fatto viene battezzato in un modo, essendo perfettamente identico ad un altro fatto che viene battezzato in un modo diverso ed è sottomesso alla giustizia penale.

Quando io vedo (come vedo nell'articolo 25 del disegno di legge) che si parla di violazione dolosa dei segreti d'ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza, io penso all'articolo 177 del codice penale, il quale prevede anch'esso la violazione del segreto d'ufficio, ma con espressioni ben altrimenti chiare e ben altrimenti rigide.

E allora, io vi dico, onorevoli colleghi, che noi abbiamo qui una persona la quale si viene a trovare in questa situazione: che quando non si può applicare la legge penale, — e parlo di violazione dolosa, perchè l'onorevole presidente del Consiglio accennava ad una violazione non dolosa, che vedremo come sia difficile a prospettarsi — l'amministrazione, la quale, non possiede elementi per potere colpire un suo impiegato,

ai sensi del disposto dell'articolo 177 del codice penale, trova modo di applicare il comma *d* dell'articolo 25.

Noi abbiamo la possibilità di commettere quell'arbitrio, contro il cui supposto male insorgeva il presidente del Consiglio. Egli dice: non bisogna essere infatuati dal criterio della persecuzione, non bisogna pensare che si voglia esercitare essenzialmente l'arbitrio.

Io affermo invece: bisogna essere compresi di questa paura. La legge riposa sulla preoccupazione dell'arbitrio di carattere procedurale, e quindi essa deve essere tale da impedire che l'abuso, anche potenziale, possa avverarsi.

Noi abbiamo l'interesse morale di redigere leggi, che rispondano a quelle, che sono le supreme conquiste nel campo del diritto.

Ma quando noi, assillati da timori che non dovrebbero starci alle spalle, veniamo a violare i più elementari principî giuridici, compiamo atto di cui taluno potrà avere compiacimento immediato, ma di cui, più tardi, tutti dovranno dolersi.

Queste disposizioni, nelle quali il diritto penale e il codice disciplinare si mescolano, si possono però difendere, dicendo che sono disposizioni benevole. Ora io che non sono un maligno per tendenza, debbo riconoscere che quando vedo affacciarsi queste disposizioni, che sono poste innanzi sotto specie di benevolenza, sento insorgere il mio spirito critico provato alla realtà. E penso: che quella benevolenza può celare un'insidia capace di preparare un alibi a coloro, che applicano le misure disciplinari.

Si dice che si applica la misura disciplinare, perchè si vuol fare un favore all'impiegato, e non si pensa che egli può ben credere che si applica la misura disciplinare, per la quale sono minori le guarentigie procedurali, che potrebbero mettere alla luce del sole che non si deve applicare nè una misura di carattere penale, nè una misura di carattere disciplinare.

Tutto questo non è soltanto teorico, ma è frutto di vigile senso pratico.

Il principio da seguire di fronte ad un reato è che l'azione penale deve precedere l'azione disciplinare. Noi sappiamo che nella procedura penale vi sono tali congegni capaci di assicurare nel modo più chiaro e positivo o la innocenza o la colpevolezza di una determinata persona; ma quando invece ammettiamo che si possa applicare la

misura disciplinare, facciamo un atto che l'esperienza quotidiana della vita ci dimostra che può andare a carico ed a danno della persona cui è applicata.

Chiunque di voi (e qui siamo parecchi) esercita d'innanzi ai tribunali, sa che molte volte, quando si discute un processo penale, si fanno domande intese a stabilire se l'inchiesta amministrativa sia stata o no favorevole all'imputato. Se essa è stata sfavorevole, se ne deduce un argomento che va a danno dell'imputato.

So che l'autorità giudiziaria non può avocare a sè un processo amministrativo, ma so che a questo si può sostituire la domanda al testimonio che vi dirà che una determinata persona è stata colpita dall'inchiesta amministrativa e allora l'impiegato che è stato prima punito mediante un sistema giudiziario molto meno perfetto, sarà poi punito per uno di quei tranelli psicologici nel quale è tratto l'animo del magistrato.

PRESIDENTE. Senta, onorevole Zerbooglio; io sono obbligato ad interromperla per mio dovere; e perchè non voglio far la figura di non seguire la discussione. (*Si ride*).

Ecco; l'articolo 87 del regolamento dà facoltà di presentare, nella discussione generale, ordini del giorno che riguardino il contenuto della legge, one modifichino il concetto. Ma ora ella, svolgendo l'ordine del giorno presentato circa l'articolo 18, vuol trattare di tutta la materia procedurale, che non è assolutamente compresa in quest'articolo. La prego quindi di restringere un po' il suo discorso, perchè non posso permettere che, sia pure indirettamente, si rientri nella discussione generale. (*Benissimo!*)

ZERBOGLIO. Accetto l'osservazione dell'onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Sta bene. Ma non voglio, ripeto, far la figura del distratto; perchè davvero non lo sono! (*ilarità*) — *Bravo!*)

ZERBOGLIO. ...anzi sono lieto che ella sia stato attento; il che vuol dire che non sono stato tanto noioso da tediare nè la Camera, nè il Presidente.

Ho presentato un ordine del giorno che investe il sistema procedurale, e credo anche di aver fatto un'opera, diremo così, favorevole al rapido andamento di questa discussione, inquantochè sintetizzo sopra un solo articolo la discussione che si sarebbe dovuta fare punto per punto, nei vari articoli.

D'altronde debbo parlare della materia

procedurale, perchè l'articolo 18 parla appunto della composizione di questi Consigli di disciplina, che sono tribunali, dinanzi a cui si devono trovare coloro che hanno violato la disciplina medesima. E credo essere perfettamente nell'argomento.

È stata detta e ripetuta la frase ormai diventata stereotipata, ma che non per questo cessa di esprimere una grande verità, che le leggi di procedura sono leggi che assicurano i galantuomini. Ed è appunto in merito alle leggi di procedura che conviene discutere, perchè delle loro guarentigie dobbiamo fornire l'impiegato. Questi può essere revocato, destituito, può avere pene, cioè, che lo mettano in una condizione di inferiorità morale, gli tolgano tutto quello che ha conquistato attraverso la vita, in guisa che la sanzione disciplinare supera di assai tre giorni di detenzione o di arresto per un reato.

E se è vero che le punizioni per infrazioni disciplinari possano essere così gravi, noi dobbiamo garantire all'impiegato un sistema procedurale che lo collochi nella posizione di non cadere vittima di errori giudiziari, di quegli errori giudiziari che sono i meno tragici, ma per la loro frequenza i più pericolosi.

Onorevoli colleghi, io non voglio abusare della vostra cortese attenzione. A me premevasoprattutto di richiamare il vostro pensiero su questa parte importantissima del disegno di legge.

Desidererei trovare in questa Camera qualcuno che sorgesse per dire che quanto io ho affermato non ha nessun valore; di ciò sarei più lieto che della dimostrazione vostra che si risolve con una approvazione monosillabica.

È giusto quanto finemente diceva l'onorevole Pescetti: noi qui abbiamo soltanto l'apparenza di compiere un'opera di carattere legislativo. (*Rumori*).

Noi — cioè voi — vi abbandonate in realtà a del sabotaggio parlamentare.

È inutile che vogliate impedire che io faccia questa affermazione che, è sentita da tutti, a meno che non vogliate dichiarare (ma da ciò m'auguro siate certo distanti) che questa legge sullo stato giuridico degli impiegati è la legge per eccellenza a cui dovranno ricorrere i nostri nepoti per stabilire i criteri veri ed esatti del nostro sentimento giuridico.

Voi, onorevoli colleghi, non avete fatto nessuna discussione, non avete portato nes-

sun contributo intorno a questa legge e potete anche dichiarare che la legge è perfetta. Io sono lieto di aver fatto invece una dichiarazione contraria e di averla ragionata: che cioè la legge non è affatto perfetta anzi è imperfettissima fra le imperfette. (Bene! *all'estrema sinistra* — *Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

PESCETTI. Sempre nel proposito che la Camera termini questa sera la discussione della legge, io che ho ceduto il turno all'onorevole Zerboglio perchè svolgesse considerazioni di indole generale, mi limiterò a segnalare una enormità dell'articolo e che riguarda la costituzione dei Consigli chiamati a giudicare le mancanze disciplinari.

L'onorevole Giolitti disse che aveva cercato di cogliere il buono nei vari regolamenti esistenti presso le diverse amministrazioni centrali: io ho qui tutti quei regolamenti interni... (*Ooh!* — *Rumori*).

Non abbiate paura, non è ostruzionismo!

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli deputati!

PESCETTI. ...e sentite quali principi, quali criteri vi sono riconosciuti.

Segnalerò alla Camera che per i regolamenti dei militari di terra e di mare fino dalla legge fondamentale sullo stato giuridico dei militari del 1852 si sono date dei giudizi disciplinari quelle garanzie che ora si negano agli impiegati civili.

Invano ha ammonito il Duguit nel suo trattato sullo Stato, il Governo e gli impiegati:

« Malgrado i suoi delitti e le sue tristezze la nostra epoca avrà l'onore di avere affermato che in tutti i paesi civili, il primo dovere dello Stato è di organizzare il suo potere e di regolare le sue manifestazioni per proteggere l'individuo contro l'arbitrio e imporre a tutti, governanti e governati, il rispetto del diritto ».

A prescindere dal fatto che nel progetto si confonde il Consiglio di amministrazione col Consiglio di disciplina, una funzione di carriera con una funzione di correzione, sapete come sono costituiti i Consigli di disciplina dei militari? Ci devono essere due militari del medesimo grado: l'accusato ha il diritto di rifiutare, senza dirne il motivo, uno dei suoi giudici, ed è interdetto, che sieda tra i giudici colui che ha fatto il rapporto.

Dinanzi al paese rileviamo che con questa legge sullo stato giuridico, non date al mondo degli impiegati civili quelle garan-

zie che in Italia, fin dal 1852, furono costituite a favore dei militari di terra e di mare, date un giudice peggiore, che dia minori garanzie di quello che funziona nelle caserme.

Ma il mondo degli impiegati civili si ricorderà di questa soggezione, di questa iniquità che si consuma nel silenzio di una maggioranza servile. (*Rumori — Bene! all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Albasini-Scrosati.

ALBASINI-SCROSATI. Mi permetta la Camera di spiegare, in brevissime parole, i motivi, per i quali non posso approvare l'articolo 18.

Nel 1903 l'onorevole Giolitti presentava un disegno di legge, nel quale proponeva che i Consigli di disciplina fossero costituiti da magistrati: nel 1908 ne presenta un altro, secondo cui il giudizio sugli impiegati deve essere dato esclusivamente da funzionari dell'Amministrazione. Perché questo mutamento?

A me pare ovvio che non si possa affidare il giudizio a coloro che, in sostanza, sono gli accusatori.

Quali sono le ragioni che furono addotte per deviare da questo principio ovvio e che ha trovato varie applicazioni in altre nostre leggi?

Fu detto che è necessario affidare il giudizio ad un Consiglio di disciplina composto di persone, le quali abbiano conoscenza profonda dei congegni amministrativi e alto il senso della responsabilità. Ora a me sembra che sia fare ingiuria ai consiglieri di Stato, ai consiglieri della Corte dei conti, della Cassazione e della Corte di appello, il dire che essi non hanno sufficiente cognizione di cose amministrative e, peggio ancora, non hanno sufficiente il senso della responsabilità.

In sostanza di che cosa si tratta? Di vedere se determinate disposizioni di legge debbano o no essere applicate in determinati casi.

Ora non è questa una funzione giudiziaria? Non spetterebbe naturalmente ai magistrati di vedere se un impiegato abbia commesso atti di insubordinazione, se abbia mancato al dovere del segreto di ufficio, se abbia commesso di quei reati o di quelle mancanze disciplinari che sono preveduti negli articoli che discutiamo?

E, d'altra parte, è ammissibile che questi alti funzionari non comprendano la ne-

cessità della disciplina, non sentano il dovere di collaborare con coloro che hanno il deposito delle funzioni più alte dello Stato, perchè la disciplina sia assicurata e le mancanze degli impiegati non rimangano impunte?

Fu anche notato che sarebbe stata cosa sconveniente se i consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato o della Cassazione avessero dovuto essere distratti dalle loro funzioni normali.

Contro questa osservazione sta il fatto che in altri casi si è ricorso, quando si trattava di garantire il retto funzionamento della giustizia, a funzionari di queste categorie.

D'altra parte qui si tratta essenzialmente di assicurare giudici indipendenti ed imparziali. Si potrà discutere sull'opportunità di ricorrere ad una piuttosto che ad un'altra categoria di funzionari indipendenti, ma non per questo si potrà approvare l'articolo come fu proposto dal Governo.

Ed io penso che è anche più grande la necessità di emendare questo articolo in quanto che, fino ad un certo punto per una inevitabile necessità, le figure delle infrazioni disciplinari sono state determinate con frasi alquanto elastiche ed ambigue. Quanto più incerta è la figura del reato tanto più si sente il bisogno dell'indipendenza del giudice.

Non intendo di approvare con questo la proposta dell'estrema Sinistra, perchè anch'essa mi pare non sfugga ad obiezioni abbastanza gravi.

Non credo che sfugga soprattutto alla obiezione di avere introdotto elementi politici in questi Consigli.

Non era certo opportuno introdurre senatori e deputati, i quali possono desiderare di essere indipendenti, ma non sempre, anche loro malgrado, riescono ad esserlo.

Io non so se tutti, per esempio, senatori e deputati avrebbero di fronte agli impiegati quello stesso senso di serena indipendenza che potrebbe avere l'onorevole Turati, che mi fa l'onore di ascoltarmi, di fronte ai ferrovieri ed ai postelegrafici. (*Siride — Commenti*).

Quindi io penso che questo emendamento non possa essere approvato, ma non per questo può essere approvato l'articolo proposto dal Governo.

Io mi permetto di richiamare la Camera su questo fatto: da non poco tempo alcune

categorie di funzionari hanno dimostrato di essere piuttosto irrequiete e turbolente, ma ciò non significa che noi abbiamo a dimenticare i moltissimi funzionari che sono zelanti, devoti al loro ufficio, ed ai quali noi dobbiamo dare garanzie giuridiche serie ed efficaci.

Ed in ultimo ricorderò come una parte notevole della stampa liberale conservatrice abbia manifestato la disapprovazione più aperta soprattutto per questa parte della legge che riflette la costituzione dei Consigli disciplinari e la procedura.

Noi non dobbiamo fare una legge di carattere politico, ma una legge di carattere essenzialmente giuridico, la quale non risponda soltanto alle impressioni ed alle necessità del momento, ma valga a dare a coloro i quali siano chiamati ad un giudizio le necessarie garanzie, quelle garanzie che non si negano a nessun imputato.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Turati, Barzilai, Sacchi, Bissolati, Giulio Alessio, Romussi, Vicini, Agnini, Berenini, Sichel, Zerboglio, Giacomo Ferri, Treves, emendamento che consiste nel cancellare da tutti e tre i commi dell'articolo 18 le parole: « e di disciplina ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. Due sole parole per una dichiarazione ormai di carattere politico, e non più giuridico e tecnico.

Si può anche artificialmente fingere sino ad un certo punto l'apparenza dell'ingenuità, nella speranza, che sia calcolata a favore delle idee che si sostengono; ma si giunge ad un punto, in cui sostenere questa maschera dell'ingenuità ulteriormente non è più neppure di buon gusto, e mi pare che a questo punto siamo arrivati. Dirò una cosa che, se la ascoltate, sarà probabilmente urlata, ma di cui tutti siete convinti: e cioè che ormai noi possiamo ben dichiarare, dopo aver tanto discusso, dopo aver domandate modificazioni su punti sui quali eravamo in fondo tutti d'accordo e perfino semplici chiarimenti grammaticali che ci furono ostinatamente negati, noi siamo in questo momento tutti nella convinzione assoluta che, qualunque argomento si porti, qualunque dimostrazione della bontà di un emendamento si dia, esso sarà ricusato dal Governo, e sarà dalla Camera nella sua maggioranza, seguace dell'onorevole Giolitti, parimenti respinto.

Vedo che la Camera non mi ha urlato,

del che mi compiacco, perchè è un atto di sincerità.

Siamo dunque tutti convinti che disponga l'articolo 18 una cosa od un'altra, è del tutto indifferente; è presentato dall'onorevole Giolitti e passerà per questa ragione soltanto.

Ora in questa condizione di cose addurre ulteriori argomenti è perfettamente ridicolo.

Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Albasini (e l'ho detto anche nella discussione generale) che la legge, anche coi suoi gravi difetti, potrebbe tuttavia essere accettabile, qualora ci desse un giudice.

Qualunque legge cattiva può essere tollerabile con un giudice discreto.

L'articolo 18 stabilisce che mancherà ogni giudice. Il direttore generale è l'accusatore ed è anche nello stesso tempo il magistrato giudicante.

Così essendo le cose, nessuno in coscienza le può accettare, salvo, si capisce, i direttori generali i quali hanno tutto l'interesse ad essere giudici in causa propria. Non c'è altri che possa accettarlo, fra noi, all'infuori dell'onorevole Giolitti, che è il direttore generale dei direttori generali.

D'altra parte, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Albasini anche in quanto concerne la proposta concreta che noi facciamo nell'articolo 18-bis.

Si potrebbe discutere se sia opportuno introdurre nella magistratura disciplinare un deputato, un senatore o se sia miglior partito escluderli; ci potremmo benissimo su questo mettere d'accordo; ma non vi insistiamo. La sola cosa su cui insistiamo è questa (che l'onorevole Albasini ha pure rilevato) che occorre un giudice e qui il giudice manca.

Ma, essendo inutile discutere ulteriormente, noi non abbiamo oramai che un solo scopo da raggiungere, quello di dimostrare chiaramente chi ha voluto che un giudice ci sia e chi ha voluto che nessun giudice ci sia; chi ha voluto che il direttore generale sia giudice del suo accusato e chi ha voluto che ci sia un giudice estraneo che dia garanzia di una certa equità. Il nostro interesse è ormai unicamente quello di far sapere al paese, dove la questione sarà certamente portata a nuova discussione, chi è per un'opinione e chi è per l'altra. Senza dunque tediare ulteriormente la Camera con un vano *flatus vocis*, domandiamo sull'articolo 18 la votazione nominale. (*Oh! oh! oh! — Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Compans

ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 18:

Il 2° comma è modificato come segue:

Per gl'impiegati di minor grado il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal sottosegretario di Stato ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o in mancanza dei vice direttori generali e del capo della divisione personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal Ministero di grado non inferiore a capo sezione eserciterà le funzioni di segretario.

Il Consiglio di disciplina è costituito di volta in volta con decreto ministeriale sotto la presidenza del sottosegretario di Stato e composto di *sette membri* (presidente compreso) dei quali due consiglieri di Stato o della Corte dei conti e gli altri quattro scelti fra i membri del Consiglio d'amministrazione.

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

Le deliberazioni dei Consigli anzidetti devono esser munite del visto del ministro il quale ha facoltà di variarle nel senso favorevole al funzionario.

Non essendo presente l'onorevole Compans, s'intende che abbia rinunciato a questi emendamenti.

Prima di procedere alla votazione debbo far notare all'onorevole Turati che essendovi il suo emendamento soppressivo, così bisognerebbe fare, dopo, una seconda votazione, anche se l'articolo 18 fosse approvato.

TURATI. Lo considero come respinto, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora sta bene.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa questione ricordo di averla trattata ampiamente in occasione della discussione generale.

Dimostrai allora (e credo di averlo dimostrato con argomenti di molto valore) che soprattutto, se si vuole un'amministrazione, bisogna avere degli uomini competenti e responsabili.

Qui non si tratta di svolgere delle questioni di diritto, ma si tratta di apprezzamento sulla gravità delle mancanze commesse dagli impiegati.

Ora la prima condizione *sine qua non*, per poter giudicare dell'entità di questa gravità, è quella di conoscere a fondo l'orga-

nizzazione dei servizi e la conseguenza che può portare ciascuna delle dette mancanze.

L'onorevole Zerboglio ha soprattutto lamentato che nella parte dispositiva circa le mancanze vi sia della elasticità. Egli, per esempio, trova soprattutto vaga ed indeterminata la disposizione per la quale la sospensione può essere inflitta per qualsiasi mancanza, che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine, tolleranza di gravi abusi.

Ora, io domando a lui, se sia possibile in una legge stabilire quali siano tutti gli atti di riprovevole condotta che possa commettere un impiegato o tutti gli atti che possano dimostrare difetto di rettitudine, o tutto ciò che costituisca tolleranza di un grave abuso; notando che noi qui dovremmo fare l'elenco di tutti i gravi abusi, che si possono commettere in tutte le amministrazioni dello Stato.

Evidentemente sarebbe una specie di dizionario della Crusca, relativo alle mancanze che possono commettere gli impiegati. (*Ilarita — Commenti*).

Necessariamente dunque queste disposizioni disciplinari debbono contenere qualche cosa di generico, e l'applicazione di esse deve essere lasciata all'apprezzamento dei giudici; ciò è inevitabile in modo assoluto; e quindi se i giudici sono incompetenti, e non sanno come l'amministrazione è organizzata, e quali possano essere le conseguenze che può produrre una determinata mancanza, con quale sentimento di giustizia potranno essi apprezzare la mancanza stessa, e determinare la pena che devono infliggere?

L'onorevole Barzilai ha proposto di aggiungere un consigliere di Stato od un consigliere della Corte dei conti a questi Consigli; ma oggi stesso io ho ricordato che tanto il Consiglio di Stato quanto la Corte dei conti sono chiamati a giudicare in taluni casi sui provvedimenti disciplinari, il primo in sede contenziosa e la seconda in sede di registrazione dei decreti. Il chiamare quindi a pronunciare una decisione uno di coloro che deve poi giudicare della legalità dell'atto che è conseguenza della decisione stessa, costituirebbe una incongruenza.

L'onorevole Albasini ha detto che si possono prendere dei magistrati; ma osservo che i magistrati sono specialmente destinati a giudicare dell'applicazione delle leggi, non hanno il sentimento dell'amministrazione e non ne conoscono l'organismo in-

terno. (*Interruzioni*). Mi trovi appunto l'onorevole Albasini dei magistrati che conoscano a fondo tutto l'organismo dell'amministrazione dello Stato.

Non dobbiamo dunque guardare alle apparenze del tribunale, che veniamo a creare, ma dobbiamo considerarne la sostanza. Ritenga pure la Camera che, se i direttori generali dell'amministrazione hanno un difetto, quando giudicano, hanno quello appunto, di una eccessiva indulgenza, perchè conoscendo gli impiegati per lunga tradizione hanno per loro dei riguardi, che un giudice estraneo forse non avrebbe.

TURATI. Ragione di più per escluderli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non sono così feroce come vorrebbe essere l'onorevole Turati; credo che bisogna cercare di avere la sostanza della giustizia, e che per ottenerla sieno indispensabili due condizioni, e cioè la conoscenza profonda dell'argomento intorno a cui si giudica, e la responsabilità nel curare il servizio dello Stato contemporaneamente all'interesse dell'impiegato.

Per queste ragioni non posso accettare la proposta soppressione dell'articolo 18, e nemmeno posso accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Compans al 2° e 4° comma di questo articolo, perchè altererebbero i concetti informativi del disegno di legge. Parimenti non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Zerboglio che contempla tutta questa parte della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Zerboglio mantiene il suo ordine del giorno?

ZERBOGLIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora procederemo alla votazione dell'articolo 18 su cui è stata chiesta la votazione nominale.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. Sono in massima favorevole alla legge, perchè la credo una necessità, e ne ho approvate finora tutti gli articoli, sebbene in essi io riscontri vari difetti; ma ad una gran parte di essi si potrà rimediare, secondo le dichiarazioni dello stesso presidente del Consiglio, per mezzo del regolamento generale, oppure dei regolamenti speciali di ogni singola amministrazione.

Quanto alla poca determinatezza nella definizione dei reati, o delle mancanze disciplinari, ritengo che essa sia un difetto

inevitabile in questo genere di disposizioni; ma appunto perchè inevitabile, essa rende tanto più necessaria la garanzia dell'assoluta serenità dei giudici.

Si debbono pur prevedere alcuni casi (che saranno ben rari, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, ma pure possono succedere) in cui si possa formare in qualche Ministero, una specie di ambiente chiuso tantochè l'impiegato non trovi, per l'assenza di qualunque elemento estraneo e completamente imparziale e disinteressato, una sufficiente serenità ne' suoi giudici, per la equa interpretazione ed applicazione delle massime della legge.

Non oso pregare il presidente del Consiglio (perchè, arrivato a questo punto, capisco che non cederebbe alla mia preghiera) di voler consentire ad ammettere un qualche elemento di magistratura nei Consigli di disciplina; onde, associandomi alle ragioni dette, su questo punto, dagli onorevoli Barzilai ed Albasini, dichiaro di non poter votare l'articolo così come sta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Procederemo, dunque, alla votazione nominale, che è stata chiesta dagli onorevoli Montemartini, Pescetti, Badaloni, Treves, Ferrarini, Tasca, Zerboglio, Bissolati, Mirabelli, Valeri, Rondani, Costa, Turati, Gattorno, Barzilai, Celli, De Felice e Fradeletto.

Coloro che approvano l'articolo 18, risponderanno: *Sì*; coloro che non l'approvano, risponderanno: *No*. (*Conversazioni animate*).

Li prego di far silenzio!

Si faccia la chiama.

MORANDO, *segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Abbruzzese — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Arigò — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Biancheri — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonicelli — Boselli — Botteri — Brizzolesi — Brunialti.

Calissano — Calleri — Camagna — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carnazza — Carugati — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Centurini — Cerulli

— Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Compans — Conte — Curreno.

Dagosto — D'Alife — Dal Verme — Dari — De Bellis — De Gennaro — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Ippolito Onorio — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nobili — De Novellis — De Seta — De Stefani Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Stefano Giuseppe.

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Fede — Ferraris Carlo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunati Alfredo — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giunti — Goglio — Graffagni — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerci.

Lacava — Landucci — Larizza — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucchini — Luciani — Lucifero Alfredo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Margaria — Mariotti — Martini — Marzotto Masciantonio — Masi — Masoni — Massell. Mazzitelli — Medici — Mezzanotte — Monti-Guarnieri — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti.

Negri de Salvi — Niccolini — Nuvoloni.

Orioles — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Paniè — Papadopoli — Pascale — Pastore — Personè — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Rasponi — Rava — Rebaudengo — Reggio — Ridola — Rizza Evangelista — Rochira — Rossi Luigi — Rota Francesco — Ruffo — Ruspoli.

Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sesia — Solimbergo — Solinas Apostoli — Soulier — Spallanzani.

Talamo — Tedesco — Teodori — Torlonia Leopoldo — Turbiglio.

Valentino — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Venezia.

Rispondono no :

Albasini — Albicini — Aprile.
Badaloni — Barzilai — Battelli — Bis-solati.

Celli — Costa Andrea.
De Amicis — De Felice-Giuffrida.
Felissent — Ferrarini — Fortunato Giustino — Fradeletto.

Gattorno — Greppi — Guicciardini.
Lucifero Alfonso — Luzzatto Arturo.
Manna — Marescalchi — Montemartini Moschini.

Ottavi.
Pala — Pavia — Pennati — Pescetti.
Riccio Vincenzo — Rondani — Rubini.

Sacchi — Silva — Sonnino.
Tasca — Teso — Torlonia Giovanni — Treves — Turati.
Zerboglio.

Si è astenuto :

Ferraris Maggiorino.

Sono in congedo :

Alessio Giulio.

Ballarini — Bernini — Bettolo — Borsarelli.

Campi Emilio — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cuzzi.

Danieli — D'Aronco — De Asarta — De Riseis — De Tilla — Di Lorenzo.

Falletti — Farinet Francesco — Francica-Nava.

Ginori-Conti — Giuliani — Gussoni.

Loero.

Majorana Angelo — Malvezzi — Maraini Clemente — Mauri.

Pipitone — Poggi.

Raggio — Rampoldi — Rastelli — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Gaetano — Rota Attilio — Rovasenda.

Santamaria.

Testasecca.

Ventura.

Weil-Weiss.

Sono ammalati :

Arnaboldi.

Bottacchi.

De Luca Paolo Anania — Di Rudini Antonio — Donati.

Massimini — Modestino.

Pilacci — Pini.
 Resta-Pallavicino — Rizzo — Roselli —
 Rossi Enrico — Rossi Teofilo.
 Spirito Beniamino.

Assenti per ufficio pubblico:

Fusinato.
 Pompilj.
 Rizzetti.
 Stoppato.
 Torrigiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'articolo 18:

Votanti	226
Maggioranza	114
Hanno risposto sì	184
Hanno risposto no	41
Si è astenuto	1

(La Camera approva l'articolo 18).

L'onorevole Turati ha proposto un articolo 18 bis.

TURATI. Rimettiamolo a domani.

Voci. No! no!

TURATI. Si tratterebbe fra le altre cose del ricorso al Consiglio di Stato, sul quale dovrò parlare due ore o, due ore e mezzo...

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

Onorevole Turati, io non voglio obbligarla a parlare. Mi pareva però che ella avesse già svolto questa sua proposta; perchè ho sentito che ella dimostrava in qual modo si potrebbe ammettere un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti come giudice superiore; ed ho sentito anche la risposta datale dal Governo. *(Bene!)* Perciò le ho domandato se non fosse il caso di deliberare altresì sul suo articolo aggiuntivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'articolo 18 bis, che istituisce una Commissione disciplinare, è già assorbito dalla disposizione contenuta nell'articolo 18, il quale stabilisce che v'è il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di disciplina, e determina anche il modo come questo è composto.

TURATI. Sono due cose molto distinte: la Commissione, di cui parla l'articolo 18, è presso il Ministero e quello proposto da

noi è un Consiglio speciale. Si connette poi strettamente con l'argomento dei ricorsi alla quarta sezione del Consiglio di Stato in merito alle deliberazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Voglio solo accennare, per chiarezza di discussione, che ella non può istituire una Commissione disciplinare per i funzionari dello Stato, quando noi abbiamo già istituito un altro Consiglio di disciplina.

Non ve ne possono essere due. Il Consiglio già è istituito con l'articolo 18; come vuole che vi siano due corpi che abbiano le stesse attribuzioni?

Ma del resto io non voglio impedire che si discuta!

TURATI. Si può modificare!

Una voce. Un ufficio di seconda istanza!

TURATI. Io sono a disposizione della Camera.

Voci. Avanti! avanti!

PRESIDENTE. Se la Camera vuol rimettere a domani...

Voci. No, no!

TURATI. Io chiedo alla Camera ed al Presidente che sia rimessa a domani la continuazione. Dopo quasi sei ore di discussione, mi pare che sia anche giusta la mia domanda.

PRESIDENTE. La Camera finora ha deliberato che dopo le sette un oratore non sia più obbligato a parlare. Ora l'onorevole Turati invoca questa deliberazione, ed è nel suo diritto.

Se la Camera prende un'altra deliberazione, la farò egualmente rispettare per le prossime sedute.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Si potrebbe stabilire che nelle sedute future si vada fino alle sette e mezzo o alle otto.

PRESIDENTE. Certo; anche fino alle otto. Dunque l'onorevole presidente del Consiglio propone che d'ora in avanti gli oratori non possano rifiutarsi di parlare, se non sono passate le otto.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito di questa discussione è rimesso a martedì.

Una voce. A domani.

PRESIDENTE. No, a martedì, perchè l'ordine del giorno di domani è già stabilito, anche per la seduta pomeridiana. Non lo ricordano?

Interrogazioni, interpellanza e mozione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni, della interpellanza e di una mozione presentate oggi.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, su la sorte del nuovo organico per le biblioteche.

« Rosadi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere come intenda adempiere agli impegni assunti con le provincie che hanno chiesto l'acceleramento del catasto e sviluppare i lavori catastali nelle altre provincie del Regno, attesa la continua diminuzione e le gravi difficoltà del reclutamento del personale tecnico.

« Gaudenzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sui criteri che il Governo intenda seguire, nella scelta del progetto per la costruzione della ferrovia Civitavecchia-Orte.

« Canevari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e della istruzione pubblica circa la invano attesa regificazione del liceo musicale di S. Cecilia in Roma.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere a che punto sono le pratiche relative al miglioramento degli assistenti e del personale subalterno delle Università.

« De Felice Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sull'odierno sciopero agrario che conturba il comune di Adria (provincia di Rovigo), negli incendi maliziosi ivi appiccati, le violenze ai liberi individui, e l'attitudine della locale Camera di lavoro.

« Papadopoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno di rimettere in vigore

la facilitazione ferroviaria, una volta esistita, del ritorno gratuito de' fusti vinarii vuoti, come uno dei mezzi, quantunque meschinissimo, per attenuare i tristi effetti della fatale crisi enologica, mettendo in diretta comunicazione i piccoli produttori coi consumatori.

« Evangelista Rizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere quando sarà iniziata la costruzione del nuovo palazzo delle poste di Brescia

« Ronicelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se presto scioglierà la promessa di provvedere alla sorte degli insegnanti dei reali educatori femminili.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro per conoscere se vorrà, presto, provvedere alla sorte dei pochi uscieri delle avvocature non collocati in pianta stabile.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se, finalmente, vorrà provvedere al miglioramento economico dei segretari dei Licei.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze se non creda che nella voce n. 210 della tariffa dei dazi doganali, la quale stabilisce un dazio di entrata di una lira al quintale per i rottami di ferro, non rientrino i ritagli o avanzi di latta; e nel caso affermativo, se non stimi opportuno e giusto di escluderli dalla voce stessa, esonerandoli da ogni dazio nell'interesse dell'industria relativa.

« Graffagni ».

« La Camera convinta che sia obbligo dello Stato di affidare le direzioni dei propri stabilimenti ippici a persone della maggiore competenza e che il corpo veterinario militare debba essere messo in grado di esplicare un'attività più feconda e in armonia colle sue moderne funzioni, invita il Governo a far sì che il personale direttivo dei depositi di allevamento cavalli e dei ca-

valli stalloni venga scelto in seguito a concorso per titoli ed esami fra gli ufficiali delle armi a cavallo e del corpo veterinario militare ed a provvedere all'opportuno riordinamento di questo corpo, onde erario ed esercito ne possano trarre più larghi vantaggi.

« Castellino, Ottavi, Albertini, Daneo, Spirito Beniamino, Verzillo, Talamo, Valeri, Roselli, De Bellis, Bertarelli, Aprile, Faelli, Cornaggia, Ruspoli, Turco, Malcangi, Mira, Taroni, Rampoldi, Ferri Giacomo, Romussi, Masciantonio, De Tilla, Rebaudengo, Queirolo, Orsini-Baroni, Emilio Bianchi, Fani, Capece-Minutolo, Bonicelli, Girardi, Ciappi Anselmo, Camerini, Santini, Antolisei, Rienzi, Placito, Fede, Gualtieri, Cacciapuoti, Strigari, Fulci Lodovico, Masoni, Riccio, Costa Zenoglio, Luciani, Giordano Apostoli, Fazi Francesco, Gaudenzi, Galimberti, Raccuini, Brizzolesi, Salvia, Della Pietra, Santamaria, Loero, Teofilo Rossi, Lucernari, Marsengo-Bastia, Aliberti, Marghieri, Boselli, De Felice-Giuffrida, Bolognese, Baranello, Cascino, Buccelli, Bianchini, Giuliani, Maraini, Morelli-Gualtierotti, Fusco, Venditti, Cantarano, Ferrarini, Abozzi, Tizzoni, Teso, Majorana Giuseppe, Borghese, Farinet Alfonso, Bertesi, Goglio, Borsarelli, Comandini, Turbiglio, Falaschi, Curreno, Pescetti, Pascale, Rosadi, Lucca, Falconi Nicola, Cavagnari, Celesia, De Marinis, Fera, Galli, Gattorno, Guarracino, Larizza, Materi, Moschini, Zaccagnino, Angiolini, Vicini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure la interpellanza, quante volte il ministro interessato, entro le ventiquattro ore, non dichiarerà di non accettarla.

Circa la mozione sarà fissato a suo tempo il giorno per lo svolgimento.

Per il Comitato della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovagnoli. Ne ha facoltà.

GIOVAGNOLI. Ho chiesto di parlare per pregare la Camera di voler fissare, prima di prendere le vacanze estive, una se-

duta per tenere il nostro Comitato segreto. Credo che sia non solo opportuno e rispondente alle consuetudini, ma anche necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli, stia certo che questo è un dovere anche della Presidenza. Sarà mia cura di far sì che la Camera non prenda le vacanze senza adunarsi in Comitato: a suo tempo la Presidenza ne farà la proposta.

Osservo però che, secondo le nuove disposizioni del regolamento, la Camera dovrà decidere se il Comitato debba essere segreto o pubblico. Ma, intendano bene, poiché siamo venuti su questo tema, che, secondo il regolamento, anche per il Comitato si seguono le norme stabilite per le altre sedute della Camera.

Quindi proposte improvvisate non possono esservene; e tutto deve essere messo all'ordine del giorno. Proposte improvvisate ripeto, come quelle che hanno modificato stipendi, gradi, categorie, ecc., assolutamente non si possono più ammettere. (*Benissimo!*)

GIOVAGNOLI. Sta bene.

Sull'ordine del giorno.

FANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FANI. Volevo pregare la Camera di consentire in questo, se il presidente del Consiglio lo crede: che subito dopo il disegno di legge che è al numero 4 sullo stato economico dei professori delle Regie Università, venisse iscritto l'altro sullo stato economico dei professori delle scuole superiori di agricoltura, trattandosi di argomenti analoghi.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, ha inteso?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Vorrei osservare che non è nelle consuetudini nostre di variare l'ordine del giorno in seduta straordinaria quale è questa della domenica.

PRESIDENTE. Eppoi, l'ordine del giorno per domani, come ho detto, è già stabilito.

La seduta termina alle ore 19.35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 534, sulle rivendite di privative di sali e tabacchi (947).

2. Miglioramenti economici per il personale tecnico della regia marina (1008).

3. Modificazioni al testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111, e 15 luglio 1907, n. 509 (1023).

4. Modificazioni ai ruoli organici del personale delle Dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione, e istituzione degli Ispettori superiori delle gabelle (910).

5. Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali (718).

6. Maggiore spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne (992).

7. Devoluzione a favore delle provincie

di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo Catasto (989).

8. Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, n. 430 (Testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari (895).

9. Divieto di fabbricazione, emissione e circolazione di stampe o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banca e di Stato (1072).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Lucifero Alfonso per una tombola a favore dell'ospedale di Cotrone.

3. Svolgimento di interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

